



GIUSTIZIA MINORILE:

**Raccolta di giurisprudenza di merito
del Tribunale per i Minorenni di Roma**

**Numero 3
Agosto 2020**



GIUSTIZIA MINORILE.

Raccolta di giurisprudenza di merito del Tribunale per i Minorenni di Roma

Sommario

Editoriale	4
Diritto civile	6
Massima del decreto del 6 aprile 2020	6
Decreto del 6 aprile 2020	6
Massima del decreto del 27 aprile 2020	9
Decreto del 27 aprile 2020	9
Massima del decreto del 11 maggio 2020.....	12
Decreto del 11 maggio 2020.....	12
Massima del decreto del 11 maggio 2020 – 709 ter	16
Decreto del 11 maggio 2020 – 709 ter	16
Massima del decreto del 11 maggio 2020.....	19
Decreto del 11 maggio 2020.....	19
Diritto Penale	21
Massima della sentenza del 22 gennaio 2020.....	21
Sentenza del 22 gennaio 2020.....	21
Massima della sentenza del 28 gennaio 2020.....	34
Sentenza del 28 gennaio 2020.....	34

Editore:

Camera dei Minori e della Famiglia di Roma
Via Chioggia, 2 00182 Roma

Responsabile:

Pres. Avv. Eleonora Appolloni

Direttore:

Avv. Chiara Merlo

Registrazione: Tribunale di Roma n° 32/19 del 14.3.2019

Redazione:

Avv. Eleonora Appolloni - Avv. Eugenio Bisceglia - Avv. Sabina Ciabattari - Avv. Daniele Fabi
- Avv. Francesco Maria Graziano - Avv. Rina Izzo - Avv. Alessia Lombardi - Avv. Chiara Merlo
- Avv. Benedetta Palombo - Avv. Valerio Vasale.

Comitato Scientifico:

Prof. Francesco Bruno, Dott.ssa Simonetta Costanzo, Prof.ssa Anna Lasso, Prof. Giulio Nicola Nardo.

Selezione sentenze:

La selezione delle sentenze in materia di diritto civile, penale ed internazionale sono a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Editoriale

In questo numero della Rivista, le questioni sviluppate dalle massime riguardano alcuni aspetti molto interessanti evidenziati nei provvedimenti, di cui suggeriamo una lettura che metta insieme problematiche ricorrenti a problematiche che invece sono emerse come specifiche nel periodo di emergenza Covid19: esercizio di visita bilanciato con il diritto alla salute del minore e degli altri ospiti della casa famiglia; violenza e abuso sessuali in rapporti sbilanciati di potere quando le condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa ne vizino il consenso; lo spostamento finalizzato all'attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario durante il periodo di lockdown.

Nel provvedimento di diritto penale è stato necessario accertare non soltanto se la persona con la quale è intercorso il rapporto sessuale abbia espresso il proprio consenso, ma se tale consenso abbia configurato o meno una strumentalizzazione della inferiorità della vittima da parte del soggetto. Non solo. Se il soggetto abbia sfruttato le condizioni di minorata capacità di resistenza o di comprensione della natura dell'atto.

Valutare la volontà e la libertà sessuale della vittima, qualora quest'ultima dimostri un'assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni, diventa penalmente rilevante solo quando il rapporto sessuale è caratterizzato da un qualificato differenziale di potere

Con riferimento al provvedimento di diritto civile, che tratta dell'esercizio del diritto di visita da parte di una madre presso la casa famiglia dove si trova la minore, nel mentre di una emergenza sanitaria come quella dovuta al Covid19, il giudice ha stabilito, nella tutela di tutti gli ospiti della casa, che la madre in questione dovesse esercitare il suo diritto di visita soltanto attraverso strumenti e supporti digitali. Nel contemperare l'esercizio del diritto di visita fra genitore figlio e il diritto alla salute della comunità ha fatto prevalere quest'ultimo, escludendo di fatto qualsiasi alternativa al collegamento da remoto. Rilevante nella decisione il comportamento della madre insistente nella richiesta di aumentare le videochiamate, per cui il giudice ha deciso che, ove non da remoto, avrebbe impedito ogni altro tipo di comunicazione.

Nell'ultimo provvedimento, sempre di diritto civile, si vuole mettere in evidenza invece che nel caso di esercizio del diritto di visita, anche durante il periodo di emergenza COVID19, è lecito lo spostamento finalizzato all'attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario. Ciò nel riconoscimento dell'essenziale apporto all'equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori nell'attuare il diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell'ordinamento costituzionale interno e nell'ordinamento internazionale.

Del resto, anche le linee guide adottate dal Governo, nel ribadire il divieto di uscire di casa, evidenziano come gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore e per condurli presso di sé, siano consentiti nel rispetto delle modalità previste dal giudice, adottando le cautele necessarie agli spostamenti e al distanziamento fisico.

In queste massime due aspetti sono maggiormente rilevanti. Nel caso di diritto penale che il consenso va modulato anche in base alla capacità della vittima di resistere agli stimoli del soggetto che esercita un potere su di lei dovuto al rapporto e che le condizioni di minorata capacità vanno rapportate non soltanto al fatto, ma soprattutto alla relazione. Nei due casi analizzati di diritto civile, l'esercizio del diritto di visita in periodo di Covid si esplica diversamente se nell'un caso il rischio è il contagio dell'intera casa famiglia, in tal caso il diritto alla salute prevale fino a fare

escludere il diritto di visita del genitore, oppure viene ribadito se l'incontro tra genitore e figlio avviene presso il genitore collocatario nei limiti stabiliti al Governo e dal Giudice.

Avv. Chiara Merlo

Diritto civile

Massima del decreto del 6 aprile 2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA DECRETO DEL 06 APRILE 2020

Artt. 330, 333, 336 c.c. Verifica della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore - Incontri padre figli durante emergenza Covid19

Parole chiave: Responsabilità genitoriale, Covid19

“Anche durante il periodo di emergenza COVID19, è lecito lo spostamento finalizzato alla attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario, la quale rinviene fondamento nel riconosciuto essenziale apporto all'equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori, ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell'ordinamento costituzionale interno e nell'ordinamento internazionale, considerato che anche le linee guide adottate dal Governo, nel ribadire il divieto di uscire di casa, evidenziano come gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore e per condurli presso di sé, siano consentiti nel rispetto delle modalità previste dal giudice, poiché, inoltre, neppure risulta che il padre del minore appartenga ad una categoria a rischio. In tal caso il padre dovrà adottare tutte le cautele in merito agli spostamenti con il figlio minore necessitati dalla attuale situazione di emergenza sanitaria”.

“Nel procedimento instaurato per la verifica della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore, attesa l'emergenza sanitaria COVID19, è rinviata a data da destinarsi l'udienza fissata per l'audizione del Servizio Sociale”.

Decreto del 6 aprile 2020



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale,

riunito in Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:

Dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Rispoli	Giudice relatore
Dott.ssa Rosa Di Bendetto	Giudice Onorario
Dott. Alfio Di Mambro	Giudice Onorario

Nel procedimento nr. /VG, per decadenza e/o limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nell'interesse del minore [REDACTED], nt. a [REDACTED] il [REDACTED], ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso del P.M.M. in sede del 5/11/18 con il quale si richiede una verifica della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore;

visti i provvedimenti emessi nella presente procedura;

vista l'istanza presentata dalla madre del minore di sospensione degli incontri del figlio con il padre attesa l'emergenza COVID19;

viste le note di replica del padre;

rilevato che la liceità dello spostamento finalizzato alla attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario rinvia fondamento nel riconosciuto essenziale apporto all'equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell'ordinamento costituzionale interno e nell'ordinamento internazionale;

considerato che anche le linee guida adottate dal Governo, nel ribadire il divieto di uscire di casa, evidenziano come gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore e per condurli presso di sé siano consentiti nel rispetto delle modalità previste dal giudice;

rilevato che anche il modulo per l'autodichiarazione, come da ultimo aggiornato, espressamente annovera «gli obblighi di affidamento di minori» nell'ambito della elencazione esemplificativa delle circostanze da dichiarare legittimanti lo spostamento;

ritenuto che neppure risulta che il padre del minore appartenga ad una categoria a rischio;

considerato, pertanto, di respingere l'istanza proposta dalla madre del minore prescrivendo al padre di adottare tutte le cautele in merito agli spostamenti con il figlio minore necessitati dalla attuale situazione di emergenza sanitaria;

considerato, attesa l'emergenza sanitaria di dover rinviare a data da destinarsi l'udienza del 28/05/20 fissata per l'audizione del Servizio Sociale, disponendo che il predetto Servizio aggiorni sull'andamento della situazione e degli incontri con il padre con relazione scritta da prodursi entro 30/10/20;

P.Q.M.

Visti gli artt. 330, 333, 336 c.c., in via provvisoria ed urgente nell'interesse del minore [REDACTED], nt. a [REDACTED] il [REDACTED], così dispone:

- 1) respinge l'istanza presentata dalla madre del minore.
- 2) Revoca l'udienza fissata del 28/05/20.
- 3) Dispone che il Servizio Sociale del Municipio [REDACTED] aggiorni il Tribunale sull'andamento della situazione e degli incontri con il padre con relazione scritta da prodursi entro 30/10/20.

Decreto immediatamente efficace.

Si comunichi ai genitori del minore, al Servizio Sociale del Municipio [REDACTED], al P.M.M.

Deciso a Roma il 6/04/20

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE RELATORE

Massima del decreto del 27 aprile 2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA DECRETO 27 APRILE 2020

Art. 76, comma 4, D.P.R. n. 115/2002. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio

Parole chiave: Ammissione gratuito patrocinio, conflitto di interesse

“Un conflitto di interessi può essere ravvisato, almeno inizialmente, nei confronti della madre della minore per non essere stata in grado di tutelare quest'ultima a fronte della condotta violenta del padre da cui la madre non riusciva a separarsi, tanto da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale, ciò ... non vale per i nonni materni, che hanno offerto da subito accoglienza al nucleo madre - minore nel momento in cui la loro figlia è riuscita a lasciare il proprio compagno e che hanno quindi scongiurato il collocamento della minore in casa famiglia, già disposto da questo Tribunale”.

Decreto del 27 aprile 2020


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Collegio composto da:

dott. Donatella Formisano

Daniela Bianchini

dott.ssa Luisa Capponcini

dott. Aniello Izzo

ha pronunciato il seguente

Presidente dott.ssa

Giudice relatore

Giudice Onorario

Giudice Onorario

DECRETO

Visti gli atti della procedura n. [redacted] aperta ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., nell'interesse della minore [redacted], nata a [redacted] il [redacted];

vista l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentata dal curatore speciale della minore, Avv. [redacted], costituito nella suddetta procedura; vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [redacted] in data 19 settembre 2019, con la quale l'istanza è stata dichiarata inammissibile in quanto *"documento di riepilogo non sottoscritto dal difensore con firma digitale – la mancata comunicazione di quanto percepito dai familiari conviventi non direttamente in conflitto con l'istante non consente di valutare il requisito reddituale familiare"*; rilevato che il curatore speciale della minore, nel proporre nuova istanza a questo Collegio ai sensi dell'art. 126, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha evidenziato come la sussistenza di un conflitto di interessi tra la minore ed i familiari conviventi renda inapplicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 76, comma 4, del citato D.P.R. n. 115/2002, avente ad oggetto le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, ove è stabilito che *"Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi"*;

che i familiari conviventi sono: la madre della minore, [redacted], ed i nonni materni, [redacted] e [redacted];

che, secondo l'istante, i suddetti familiari si troverebbero comunque in una posizione di conflitto di interessi con la minore, sia pure indirettamente, con la conseguenza che non si dovrebbe tenere conto dei loro redditi;

considerato che, se un conflitto di interessi può essere stato ravvisato, almeno inizialmente, nei confronti della madre della minore per non essere stata in grado di tutelare quest'ultima a fronte della condotta violenta del padre da cui la madre non riusciva a separarsi, tanto da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale, ciò, a giudizio di questo Collegio, non vale per i nonni materni, che hanno offerto da subito accoglienza al nucleo madre - minore nel momento in cui la loro figlia è riuscita a lasciare il proprio compagno e che hanno quindi scongiurato il collocamento della minore in casa famiglia, già disposto da questo Tribunale: come si legge infatti nella relazione del Servizio Sociale del Comune di [redacted], i nonni materni si prendono cura della minore ed organizzano la propria quotidianità anche in base alle sue esigenze: *"in particolare, si stanno facendo carico di tutte le necessità materiali della piccola"*. Come riferito sempre dal Servizio Sociale, entrambi lavorano: la nonna materna lavora come collaboratrice domestica, mentre il nonno materno lavora come muratore; ritenuto, pertanto, che non ricorrano i presupposti per considerare fondata la domanda di

ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato in relazione ai redditi percepiti dai nonni materni, di cui occorre tenere conto;
che, quindi, l'istanza non può essere accolta;
visto l'art. 126, comma 3, del citato D.P.R. n. 115/02;

P.Q.M.

rigetta l'istanza.
Si comunichi alla parte istante ed al P.M.M..
Così deciso in Roma il 27 aprile 2020.

Il Giudice estensore
dott.ssa Daniela Bianchini

Il Presidente
dott.ssa Donatella Formisano

Massima del decreto del 11 maggio 2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA DECRETO DEL 11 MAGGIO 2020

Artt. 330-336 c.c. - Convenzione dell'Aja del 1980 Revoca provvedimento affido esclusivo. Trasferimento minori all'estero. Domanda di ritorno dei minori.

Parole chiave: Affidato esclusivo, minori all'estero, domanda ritorno

"Può essere revocato il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale paterna, ripristinando l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con conseguente revoca dell'ordine di allontanamento del padre dall'abitazione familiare ed il divieto di avvicinamento ai minori, allorquando si accerti il trasferimento del nucleo madre-minori all'estero e si valuti negativamente il comportamento della madre, in quanto non collaborativo, tanto da aver reso di fatto impossibili gli incontri tra padre e minori sia pure con modalità protetta".

"Il padre, nuovamente titolare del diritto di affidamento, può presentare formale domanda di ritorno dei minori, stabilmente trasferiti in Ucraina, attivando apposita procedura ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980".

Decreto del 11 maggio 2020



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale,

riunito in Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:

dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
dott.ssa Daniela Bianchini	Giudice relatore
dott.ssa Ottavia Pennisi	Giudice Onorario
dott. Luca Traverso	Giudice Onorario

nel procedimento n. 2998/18/VG aperto dal P.M.M. per provvedimenti ex artt. 330-336 c.c. nell'interesse dei minori [REDACTED] e [REDACTED], nati a [REDACTED] il [REDACTED], ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il decreto con cui questo Tribunale, in data 28 dicembre 2018, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre dei suddetti minori, [REDACTED], con conseguente affidamento esclusivo degli stessi alla madre, [REDACTED], per avere il [REDACTED] ripetutamente aggredito quest'ultima, alla presenza dei minori, con esplosioni di ira e di violenza, cagionando lesioni personali alla [REDACTED], refertate a seguito di accesso al Pronto Soccorso;

rilevato che, con lo stesso decreto, è stato emesso nei confronti del [REDACTED], ai sensi dell'art. 333 c.c., un ordine di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai minori al fine di tutelarne l'incolumità psico-fisica;

che, inoltre, è stato conferito al Servizio Sociale del [REDACTED] del Comune di [REDACTED] l'incarico di svolgere un accertamento urgente sulla situazione socio-familiare dei minori e di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale ed evidenziando in tal caso la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale o modificativi delle modalità di affidamento o collocamento dei minori, oltre ad assicurare ogni opportuno sostegno al nucleo madre-minori ed a verificare con accessi domiciliari il corretto accudimento dei minori da parte della madre anche dal punto di vista medico;

che sono stati, altresì, previsti incontri protetti tra padre e figli presso il Servizio Sociale alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto e con facoltà per il Servizio Sociale di interrompere gli incontri se contrari al benessere dei minori ovvero qualora il padre si presenti in condizioni psicofisiche non adatte a sostenere l'incontro con i figli;

che è stato, infine, previsto l'obbligo per il [REDACTED] di contribuire al mantenimento dei figli, corrisponrendo mensilmente alla madre degli stessi la complessiva somma di euro 600,00;

visti gli accertamenti disposti presso il TSMREE ed il SERD, su cui ha riferito il Servizio Sociale all'udienza del 20 maggio 2019;

esaminati gli atti della espletata istruttoria;

visto il parere del P.M.M.;

rilevato che, secondo quanto accertato dal medesimo Servizio Sociale, è emerso che *"i bambini sembrano essere sostenuti dalla figura materna, hanno legami solidi con i familiari materni e una rete amicale che sembrerebbe essere di supporto al nucleo"*;

che, tuttavia, come riferito dal [REDACTED] all'udienza del 20 gennaio 2020, la madre con i minori, partita per le vacanze di Natale, recandosi nel proprio paese di origine, l'Ucraina, non ha fatto più ritorno in Italia: la madre ha contattato il Servizio Sociale dall'Ucraina *"dicendo che i bambini ora si trovano bene lì e che il sig. [REDACTED] non l'aiuta"*, mentre, secondo quanto riferito dal Servizio Sociale *"il sig. [REDACTED] versa il mantenimento regolarmente"*;

che il trasferimento del nucleo madre-minori all'estero è stato confermato dal Servizio Sociale all'udienza del 17 febbraio 2020: il Servizio Sociale ha anche valutato negativamente il comportamento della madre in quanto non collaborativo, tanto da aver reso di fatto impossibili gli incontri tra padre e minori sia pure con modalità protetta e gli accertamenti disposti con il succitato decreto, oltre ad avere prospettato possibili molestie sessuali del padre nei confronti del piccolo [REDACTED], che non hanno trovato alcun riscontro;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, può essere revocato il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale paterna, ripristinando l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori (viene meno, infatti, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre conseguente alla sospensione della responsabilità genitoriale paterna);

che, d'altro canto, il padre, ora di nuovo titolare del diritto di affidamento, può presentare formale domanda di ritorno dei minori, stabilmente trasferiti in Ucraina, attivando apposita procedura ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980;

ritenuto di dover revocare, conseguentemente, l'ordine di allontanamento del padre dall'abitazione familiare ed il divieto di avvicinamento ai minori;

ritenuto, infine, di dover confermare, allo stato, l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei minori nella misura stabilita con il succitato decreto;

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso del P.M.M. nell'interesse dei minori [REDACTED] e [REDACTED], nati a [REDACTED] il [REDACTED], così provvede:

- 1) revoca il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di [REDACTED] sui predetti figli minori e, per l'effetto, ripristina l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori (viene meno, infatti, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre conseguente alla sospensione della responsabilità genitoriale paterna), fatta salva la possibilità per il padre, titolare del diritto di affidamento, di presentare formale domanda di ritorno dei minori, attivando apposita procedura ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980;
- 2) revoca, conseguentemente, l'ordine di allontanamento del padre dall'abitazione familiare ed il divieto di avvicinamento ai minori;
- 3) conferma, allo stato, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente alla madre degli stessi la complessiva somma di € 600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre dei minori o con diversa modalità da questa indicata;
- 4) dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi al P.M.M., al padre dei minori, al Servizio Sociale del ■ Municipio del Comune di ■ e, per il tramite di quest'ultimo, alla madre dei minori, nonché al TSMREE, al CSM ed al SERD della competente ASL di ■.

Così deciso in Roma l'11 maggio 2020.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Donatella Formisano

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Daniela Bianchini

Massima del decreto del 11 maggio 2020 – 709 ter

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA DECRETO 11 MAGGIO 2020

Art. 709-ter c.p.c. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. Incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni

Parole chiave: Affidamento condiviso; incompetenza funzionale; competenza giudice ordinario;

“La mancata condivisione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quella relativa alla scelta della residenza abituale del minore, comporta un vulnus al regime di affidamento condiviso del minore a fronte del quale sussiste un apposito rimedio, costituito dall'attivazione dell'iter procedurale di cui all'art. 709 ter c.p.c. davanti al competente giudice ordinario. Il TM dichiara la propria incompetenza funzionale.”

Decreto del 11 maggio 2020 – 709 ter



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale,

riunito in Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:

dott.ssa Donatella Formisano Presidente

dott.ssa Daniela Bianchini Giudice relatore

dott.ssa Ottavia Pennisi Giudice Onorario

dott. Luca Traverso Giudice Onorario

nel procedimento n. V.G. a tutela del minore [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED], ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso del P.M. in sede con richiesta di apertura di un procedimento a tutela del suindicato minore;

rilevato che, secondo quanto emerge dal ricorso e dagli atti al medesimo allegati, sussiste un rapporto altamente conflittuale tra i genitori del minore, [REDACTED] e [REDACTED], la quale terrebbe, come riferito dal Servizio Sociale, comportamenti ostativi all'esercizio del diritto di visita del padre e dei nonni paterni residenti nel Comune di [REDACTED], avendo la stessa deciso di trasferirsi con il minore nel Comune di [REDACTED], dove vivono i suoi familiari, senza condividere tale decisione con il [REDACTED];

rilevato che i genitori sono separati dal 2017 e che il comportamento della [REDACTED] è suscettibile di integrare una violazione delle condizioni poste dal giudice ordinario in sede di separazione: ed invero, la mancata condivisione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quella relativa alla scelta della residenza abituale del minore, comporta un *vulnus* al regime di affidamento condiviso del minore a fronte del quale sussiste un apposito rimedio, costituito dall'attivazione dell'*iter* procedurale di cui all'art. 709 *ter* c.p.c. davanti al competente giudice ordinario, che potrà quindi essere lo stesso giudice della separazione, adito - ove il giudizio di separazione risulti già definito - ai sensi dell'art. 710 c.p.c. in combinato disposto con il citato art. 709 *ter* c.p.c. a norma del quale *"Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'art. 710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore."*;

ritenuto pertanto che, trattandosi del presunto inadempimento da parte di uno dei coniugi agli impegni assunti in sede di separazione, il padre, le cui doglianze sono state recepite dal Servizio Sociale, potrà proporre un ricorso ex art. 709 *ter* c.p.c., al fine di vedere garantita l'attuazione degli obblighi genitoriali nella crisi familiare, salvi infatti i poteri coercitivi e di modifica di cui al citato art. 709 *ter* c.p.c. spettanti al giudice del merito nei confronti del genitore inadempiente in caso di accertata violazione delle condizioni stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale;

che infine, quanto ai nonni paterni, ai quali venga impedito l'esercizio del diritto *"di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni"*, è prevista la possibilità di agire con autonomo ricorso ex art. 317 *bis* c.c., che tuttavia non forma oggetto del presente giudizio;

ritenuto di dover quindi dichiarare l'incompetenza funzionale di questo Tribunale;

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal P.M.M. nell'interesse del minore
[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], così provvede:
dichiara la propria incompetenza funzionale.

Si comunichi al P.M.M., al Servizio Sociale del [REDACTED] del [REDACTED] ed ai genitori
del minore.

Così deciso in Roma l'11 maggio 2020.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Donatella Formisano

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Daniela Bianchini

Massima del decreto del 11 maggio 2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA DECRETO 11 MAGGIO 2020

Art. 330 c.c.; Art. 336 c.c.; Art. 83, comma 7 bis, L.n.27/2020

Parole chiave: Tutela alla salute. Sospensione diritto di visita. Emergenza sanitaria.

"Nell'ipotesi di emergenza sanitaria, il diritto di visita tra genitori e figli viene esercitato attraverso gli strumenti informatici, quali collegamenti da remoto e videochiamate. Il principio richiamato è quello della tutela della salute di tutti i minori, nel caso di specie, ospiti della Casa Famiglia. Non sono autorizzati incontri in modalità diversa, se non con collegamenti da remoto, senza i quali il diritto di visita deve ritenersi sospeso. Dal momento che la madre non collabora al proseguimento del percorso di genitorialità, vengono rigettate tutte le ulteriori richieste, e in particolare, di ampliamento dei contatti telefonici."

Decreto del 11 maggio 2020



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
VIA DEI BRESCIANI, 32 00186 ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza

dei Giudici:

Dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Rispoli	Giudice relatore
Dott.ssa Ottavia Pennisi	Giudice Onorario
Dott. Luca Traverso	Giudice Onorario

Nel procedimento nr. VG, per un provvedimento ex art. 330-336 c.c. nell'interesse dei minori [REDACTED]
[REDACTED], nt. a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED], nt. a [REDACTED] il [REDACTED], ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti i decreti emessi nella presente procedura; vista

l'istanza presentata dalla madre delle minori;

lette le note delle parti e la relazione di aggiornamento della casa famiglia che ospita le minori; visto il disposto dell'art. 83, comma 7 bis della legge nr. 27/20 che prevede "7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore

re, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi";

considerato, attesa l'emergenza sanitaria in corso, di non dover autorizzare allo stato incontri in modalità diversa da quella da remoto, neppure con il CTU, anche al fine di tutelare lo stato di salute degli altri ospiti della comunità in cui si trovano le minori;

ritenuto, di dover autorizzare, se ritenuto utile per il CTU, la videoregistrazione delle chiamate tra le bambine ed i genitori; considerato, quanto alla richiesta di ampliamento dei contatti telefonici tra la madre e le bambine, di dover respingere la richiesta attesi i comportamenti disfunzionali della madre ben individuati nella relazione della casa famiglia del 27/04/20 e la mancata collaborazione della stessa al proseguimento del percorso di sostegno alla genitorialità organizzato dal Centro per la Famiglia, atteggiamenti che evidenziano ancora i tratti disfunzionali della [REDACTED] e la sua mancanza di consapevolezza in merito alla consapevolezza da parte della medesima delle sue problematiche;

considerato, quanto alla proroga del termine per la CTU, che sulla stessa è già stato provveduto; **P.Q.M.**

Visti gli artt. 330, 336 c.c., terzo comma, pronunciando in via provvisoria ed urgente, sul ricorso del P.M.M. nell'interesse delle minori [REDACTED], nt. a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED], nt. a [REDACTED] il [REDACTED], così provvede:

- 1) Autorizza, se ritenuto utile per il CTU, la videoregistrazione delle chiamate tra le bambine ed i genitori. 2) Respinge le altre istanze proposte dalla madre delle minori.
- 3) Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di proroga del termine per la CTU essendo già stato provveduto sul punto.

Decreto immediatamente efficace.

Si comunichi, in via di urgenza, al Servizio Sociale del [REDACTED] ai genitori dei minori, alla Casa Famiglia [REDACTED], al CTU nominato, al P.M.M.

Deciso in Roma, il 11/05/2020

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

Diritto Penale

Massima della sentenza del 22 gennaio 2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA UFFICIO GUP SENTENZA DEL 22 GENNAIO 2020

La condotta penalmente rilevante in relazione alla contestazione ex art. 609 bis comma 2 n. 1 c.p.

Parole chiave: condotta penalmente rilevante, violenza sessuale, abuso condizioni inferiorità

“Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609 bis comma secondo n. 1 cod. pen., occorre accertare non soltanto se la persona con la quale è intercorso il rapporto sessuale abbia espresso il proprio consenso, ma altresì se tale consenso si configuri o meno quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferiorità della vittima da parte dell'autore del fatto, che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacità di resistenza o di comprensione della natura dell'atto da parte del soggetto.

In sostanza quindi, in tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, un rapporto consensuale è ammissibile solo se non connotato da induzione od abuso delle condizioni di menomazione, di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, si da determinare in quest'ultima un'assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni.

Il rapporto sessuale con persone che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica è penalmente rilevante solo quando è caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando è connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole, induzione che si configura come attività di vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima”.

Sentenza del 22 gennaio 2020

N.6/19 R.G. GUP
N.2050/17 R.G. N.R.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Roma composto dai Sigg.;

- | | | |
|--------|---------------------|------------------|
| 1) Dr. | Efisia Gaviano | Presidente |
| 2) Dr. | Attilio Balestrieri | Giudice Onorario |
| 3) Dr. | Vera Cuzzocrea | Giudice Onorario |

Con l'intervento del Pubblico Ministero
Dott.ssa De Bellis
alla pubblica udienza del 22.1.2019
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

Nei confronti di : [REDACTED], nato il 29.6.2000 a [REDACTED]
presente

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 609 bis c. 1 e 2 n. 1 c.p. perché, abusando delle condizioni di inferiorità psichica di [REDACTED] al momento del fatto, dovute alla sussistenza di: "disturbo intellettivo lieve, disregolazione dell'umore e del comportamento, positività EEG nonché disabilità intellettiva di grado lieve caratterizzata da quoziente intellettivo al limite inferiore della fascia borderline con funzionamento adattativo più basso (diagnosticati rispettivamente dalla ASL [REDACTED] nel 2017 e dal [REDACTED] il

N. / Sent.

Data del deposito

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Camp.Pen.

Redatta scheda il

24.7.2017) nonché dovute alla condizione di vulnerabilità legata alla situazione familiare e personale - per cui infatti veniva collocata in Struttura terapeutica - induceva la predetta a compiere atti sessuali; in particolare, dopo aver instaurato con la [REDACTED] un rapporto di profonda amicizia, tale da considerarsi reciprocamente quali "fratello e sorella" (e pertanto consapevole delle sue condizioni di fragilità), la induceva a praticargli un rapporto orale.

Fatto commesso in [REDACTED], nella Comunità [REDACTED] il 14.9.2017

CONCLUSIONI

P.M.: rinvio a giudizio;

DIFENSORE: non luogo a procedere

IN FATTO E IN DIRITTO

All'esito delle indagini preliminari il P.M.M. ha chiesto il rinvio a giudizio di [REDACTED], affinché rispondesse del reato p. e p. dall'art. 609 bis c. 1 e 2 n. 1 c.p. perché, abusando delle condizioni di inferiorità psichica di [REDACTED] al momento del fatto, dovute alla sussistenza di: "disturbo intellettivo lieve, disregolazione dell'umore e del comportamento, positività EEG nonché disabilità intellettiva di grado lieve caratterizzata da quoziente intellettivo al limite inferiore della fascia borderline con funzionamento adattativo più basso (diagnosticati rispettivamente dalla ASL [REDACTED] nel 2017 e dal [REDACTED] il 24.7.2017) nonché dovute alla condizione di vulnerabilità legata alla situazione familiare e personale - per cui infatti veniva collocata in Struttura terapeutica - induceva la predetta a compiere atti sessuali; in particolare, dopo aver instaurato con la [REDACTED] un rapporto di profonda amicizia, tale da considerarsi reciprocamente quali "fratello e sorella" (e pertanto consapevole delle sue condizioni di fragilità), la induceva a praticargli un rapporto orale. Fatto commesso in [REDACTED], nella Comunità [REDACTED] il 14.9.2017. All'udienza del 9.10.2019 l'imputato ha reso l'interrogatorio e nel corso dello stesso ha dichiarato che si trovava in comunità, ove era rimasto dal 2016 al 2018 per effettuare un trattamento per calmarsi. Riferendosi alla [REDACTED] ha riferito che lei lo aveva "bloccato" e così il messaggio che lui le

aveva inviato il giorno dopo non le era arrivato e non aveva avuto modo di parlarle. Lo aveva contattato lei successivamente, dicendogli che le aveva fatto del male, poi non l'aveva più vista.

Era rimasto male quando aveva avuto detto messaggio; gli era arrivato mesi dopo, quando già sapeva della denuncia. Non aveva risposto perché non sapeva cosa dire.

Erano "migliori amici", come fratello e sorella, e non sapeva perché le avesse fatto questo (la denuncia). Quella sera erano sul divano e si erano dati un bacio. Lui stava male perché aveva cambiato comunità ed anche gli altri in comunità stavano male. ■■■■ stava male, lui l'aveva sempre aiutata, era il "senior" della struttura. Era ancora deluso, questa cosa andava avanti da due anni e non sapeva proprio cosa dire. Lei non era contraria; dopo aver finito erano andati a fumare come ogni sera, c'era anche l'educatore che quella sera aveva finito il turno. Dal bagno alla sigaretta erano trascorsi dieci minuti. Tra le 21 e le 21.30 c'era il cambio turno degli educatori.

Lui prendeva farmaci forti, era entrato in comunità a dodici anni; aveva reazioni di rabbia ed i farmaci lo avevano aiutato. Voleva bene a ■■■■, gli aveva "incasinato" tutto per una cosa che non aveva fatto.

Il giorno dopo gli avevano fatto il tampone. Lei non aveva lividi, lui non aveva fatto queste cose.

All'esito dell'interrogatorio questo Collegio ha disposto ex art. 442 c.p.p. l'acquisizione presso la struttura ■■■■ della documentazione sanitaria relativa al profilo clinico dell'imputato, nonché la relazione afferente alla condotta tenuta dal predetto durante la permanenza in struttura.

Veniva quindi fissata l'udienza odierna nel corso della quale il ■■■■ ha riferito che aveva intrattenuto un rapporto con un'altra ragazza presente presso la stessa struttura, con la quale erano "stati insieme" per sette mesi. Detta "storia" comunque non era stata contemporanea a quanto accaduto con la ■■■■. Con la suddetta ragazza si incontravano approfittando del cambio turno che durava circa mezz'ora, tra le 21 e le 21.30; non si poteva essere "fidanzati" all'interno della struttura per cui quando gli educatori lo scoprivano, li separavano. Anche altri ragazzi "approfittavano" di tale cambio turno.

Al termine dell'interrogatorio il P.M.M. e la difesa hanno concluso come da verbale e questo G.U.P. ha pronunciato la presente sentenza dando lettura alle parti del dispositivo.

Tanto premesso, rileva questo Collegio che in data 16.9.2017 ■■■■ sporgeva denuncia querela dinanzi ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di ■■■■ e nella stessa riferiva di essere la madre di ■■■■ nata a ■■■■ il ■■■■ 1999, che era ospite di una struttura denominata ■■■■ dal mese di dicembre 2016, in quanto affetta da un ritardo mentale. ■■■■ solitamente tornava a casa ogni fine settimana, previa autorizzazione della struttura e poteva allontanarsi dalla stessa solo se accompagnata da un operatore o dai genitori. Il giorno precedente, verso le ore 13.30 il proprio marito - ■■■■ - aveva prelevato ■■■■

per portarla a casa e quest'ultima, verso le ore 17.30, l'aveva improvvisamente abbracciata confidandole di aver subito violenze all'interno della struttura. Le aveva detto: "mamma mi hanno fatto male, sono cattivi" ed aveva aggiunto che era stata minacciata con una pistola ed un manganello da due ragazzi ospiti della stessa struttura, [REDACTED] e [REDACTED]. I predetti l'avevano seguita fino alla sua camera da letto posta al primo piano della struttura e l'avevano buttata sul letto; mentre [REDACTED] la reggeva afferrandole le braccia, [REDACTED] la violentava sessualmente; le tappavano la bocca per non farla urlare. Successivamente [REDACTED] era uscito dalla stanza per permettere a [REDACTED] di continuare la violenza sessuale e quest'ultimo l'aveva trascinata nel bagno dove si era consumata la seconda violenza. Aveva precisato [REDACTED] che i fatti di cui sopra si erano verificati durante il cambio del turno e che lei aveva cercato di chiamare l'operatore di nome [REDACTED] per farsi aiutare, ma questa non era mai andata in suo aiuto. I suoi pantaloni e gli slip erano stati sporcati da "quella cosa bianca" (lo sperma) e per tale motivo era stata costretta a cambiarsi, mettendo i panni sporchi nell'apposito cesto situato nella sua camera da letto. I due ragazzi avevano cercato anche un rapporto orale, ma lei era riuscita a reagire e, quindi, ad evitarlo.

Nella stessa giornata in cui [REDACTED] si era confidata (il 15.9.2017), era stata accompagnata dal padre presso l'Ospedale [REDACTED]. Dall'esame della relativa documentazione emerge che [REDACTED] era stata accompagnata dal padre per riferita violenza sessuale avvenuta la sera precedente presso la struttura protetta (comunità casetta rossa). La predetta aveva riferito di essere stata violentata da due ospiti della struttura e percossa; di essere stata trattenuta con la forza e violentata da entrambe le persone (cfr. l'anamnesi).

L'esame obiettivo permetteva di riscontrare una ecchimosi alla mammella sinistra ed al braccio sinistro, algia del collo ed algia alla coscia sinistra. La paziente aveva riferito dolore alla regione vaginale e quindi era stata inviata in consulenza ginecologica.

La visita da parte dello specialista aveva evidenziato all'esame obiettivo la presenza di un livido delle dimensioni di 3cm x 2 cm nella zona mediale dell'avambraccio sinistro da riferita percossa ed una lesione petecchiale al quadrante superiore della mammella sinistra da riferito morso della grandezza di 3 cm x 2 cm. Inoltre veniva segnalata l'assenza di lesioni a carico dei genitali esterni, vagina regolare, assenza di lesioni vaginali interne ed assenza di sangue in vagina. Si era poi proceduto all'esecuzione di un vetrino a fresco per la ricerca di spermatozoi ed al lavaggio vaginale con soluzione fisiologica per la ricerca di eventuale DNA eterologo.

Va sin da ora precisato che in sede di accertamento tecnico biologico i campioni relativi al tampone cervicale, al tampone vaginale ed a quello rettale effettuati dall'Ospedale [REDACTED] [REDACTED] in occasione della menzionata visita del 15.9.2017 hanno dato esito negativo quanto a tracce di sperma.

In ordine poi agli ulteriori accertamenti biologici esperiti va ricordato che nel corso della ispezione dei luoghi effettuata presso la struttura [REDACTED], i Carabinieri avevano tra l'altro accertato, all'interno della camera da letto in uso alla [REDACTED], che il suo letto non era disfatto e che sulle lenzuola non vi erano tracce riconducibili al reato di cui trattasi (di sperma o sangue); inoltre, all'interno della stessa camera vi era il contenitore dei "panni da lavare" da cui venivano prelevati alcuni indumenti, tra cui un pantalone grigio tipo pantacollant e delle mutandine.

Ebbene, i campioni relativi agli slip hanno dato esito negativo circa la presenza di tracce di sperma, mentre hanno avuto esito positivo quelli relativi alle tracce prelevate sul pantalone leggings in sequestro, rinvenute nella zona alta anteriore, nella zona inguinale anteriore e nella zona posteriore dell'elastico.

Dalla relazione tecnica in atti emerge altresì, quanto ai predetti risultati positivi, che le tracce erano riconducibili a "mixture" di più soggetti; in specie, relativamente alle tracce rinvenute nella zona alta anteriore e nella zona inguinale anteriore del pantalone, è stata riscontrata la presenza di più soggetti maschili, mentre la traccia nella zona posteriore dell'elastico era riconducibile ad un solo soggetto maschile.

Sono stati inoltre effettuati i profili genetici di [REDACTED] attuale imputato e di [REDACTED] (l'altro soggetto indicato come "[REDACTED]" in sede di denuncia e da [REDACTED] nel corso della audizione protetta). Ebbene, dalle indagini esperite è emersa l'incompatibilità del profilo dell'[REDACTED] con quello rinvenuto nelle tracce esaminate (la posizione di quest'ultimo è stata oggetto di stralcio ed è stata definita con decreto di archiviazione) ed invece la compatibilità (al 95%) del profilo del [REDACTED] con il menzionato profilo, con la conseguenza che risulta biologicamente coerente l'ipotesi che quest'ultimo abbia contribuito alla genesi delle stesse.

Tanto considerato, può sin da ora ritenersi accertato che tra il [REDACTED] e la [REDACTED] ci siano stati degli atti sessuali compatibili con il rapporto orale di cui al capo di imputazione e del resto l'imputato ha ammesso tale circostanza, precisando tuttavia che [REDACTED] era d'accordo in quanto *si erano dati un bacio, non era contraria e dopo aver finito erano andati a fumare come ogni sera*.

Rilevato quanto sopra si deve a questo punto sottolineare che il reato di cui deve rispondere il [REDACTED] afferisce all'ipotesi di cui all'art. 609 bis c. 2 n. 1 e la condotta contestata al predetto consiste quindi nell'abuso della condizione di inferiorità di natura psichica della [REDACTED] e nella conseguente induzione della stessa al compimento di atti sessuali.

Va inoltre precisato che nella fattispecie di cui si tratta il dissenso della persona offesa non rappresenta un elemento costitutivo del reato; al contrario, la stessa si caratterizza per il fatto che vi è stato un consenso ai rapporti sessuali da parte della persona offesa, ma tale consenso deve ritenersi invalido in quanto viziato dalla condotta di induzione dell'autore del reato, consapevole di

approfittare di una situazione di vulnerabilità psichica, da lui conosciuta (cfr. sull'argomento: Cass. Sent. n. 36896/13).

Tanto premesso in via di principio, con riferimento al caso di specie si deve quindi valutare anzitutto se da parte di [REDACTED] vi sia stato il consenso al compimento degli atti sessuali di cui si discute ed in caso positivo se tale consenso si possa configurare quale conseguenza di una strumentalizzazione della sua inferiorità psichica da parte del [REDACTED], che ne abbia consapevolmente sfruttato le condizioni di minorata capacità, di resistenza o di comprensione della natura dell'atto.

Ciò posto, al fine di valutare compiutamente se [REDACTED] abbia prestato il proprio consenso all'espletamento degli atti sessuali di cui si discute, si deve rilevare che la predetta, su richiesta del PMM, è stata sentita il 16.9.2017 (due giorni dopo il fatto) con le modalità della "audizione protetta" (cfr. in atti la versione integrale alla quale si rimanda, riportata qui di seguito nei soli passaggi salienti per esigenze espositive).

Orbene, con riferimento a tale audizione la psicologa dott.ssa [REDACTED], all'uopo incaricata, ha riferito - tra l'altro - che [REDACTED] ha inteso parlare subito di quanto le fosse accaduto, senza darle il tempo di iniziare il colloquio in un clima disteso e colloquiale parlando di cose leggere. La minore ha quindi raccontato di getto, dopo una iniziale reticenza ricondotta ad un senso di vergogna, che due ospiti della struttura dove risiedeva [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] l'avevano "stuprata". La predetta ha quindi riferito circa le modalità, i tempi e la dinamica dell'accaduto ed ha raccontato altresì di come i due ragazzi negli ultimi tempi erano soliti farle dei dispetti (ad esempio le bruciavano le calze con le sigarette, le davano degli schiaffi, le tiravano le cose a mensa e la terra con un vaso).

Ha evidenziato la psicologa che ogni volta che [REDACTED] tornava a raccontare la scena del fatto, modificava o aggiungeva dettagli, talvolta in contraddizione con quanto riferito in precedenza, palesando in tal modo una scarsa coerenza interna della narrazione; inoltre, il racconto di [REDACTED] divergeva con alcune informazioni acquisite in sede di indagini tramite l'ascolto degli educatori. Durante il racconto lo stato emotivo della ragazza appariva incongruo rispetto alla gravità dell'episodio narrato e la stessa non mostrava alcun sentimento di vergogna, imbarazzo, paura, tristezza o rabbia. Il suo racconto era asettico e distaccato, quasi come se ai fatti avesse partecipato come spettatrice.

La dott.ssa [REDACTED] ha evidenziato altresì che le contraddizioni nel racconto e lo stato emotivo scarsamente congruo, lasciavano pensare ad una scarsa attendibilità della narrazione. Inoltre, [REDACTED] era affetta da una patologia psichiatrica che al momento della audizione non era a lei nota ed assumeva una terapia farmacologica; ad una prima osservazione clinica appariva

presentare un lieve deficit cognitivo che poteva interferire rispetto alla sua competenza mnestica ed attentiva e quindi al fine di approfondire il tutto era necessario avere accesso alla cartella clinica ed effettuare un approfondimento clinico e psicodiagnostico.

A tale prima audizione era seguito in data 22.9.2017, uno specifico incarico da parte del PMM alla dott.ssa [REDACTED] affinché la stessa vagliasse l'attendibilità clinica della [REDACTED], ne delineasse il profilo della personalità e riferisse circa la presenza di segnali traumatici inerenti il presunto abuso, oltre all'eventuale interferenza e suggestionabilità familiare.

Il ctu ha espletato l'incarico redigendo apposita relazione (cfr. in atti) ed a tal fine ha esaminato gli atti contenuti nel fascicolo operando una ricostruzione della vicenda; ha poi effettuato colloqui con [REDACTED], con i suoi genitori e con la sorella, con l'operatrice di riferimento della predetta all'interno della struttura [REDACTED], con la responsabile della comunità e con la responsabile della Associazione " [REDACTED] ", nonché con gli operatori presenti la sera del fatto.

La dott.ssa [REDACTED] ha poi articolato la propria relazione riportando l'esame psichico ed il profilo della personalità di [REDACTED], l'anamnesi della stessa, la valutazione clinica, l'analisi del contesto familiare e delle dinamiche di relazione ed infine le sue considerazioni conclusive e le risposte ai quesiti.

Tanto rilevato, si richiamano qui di seguito le risultanze della ctu maggiormente significative ai fini che ci occupano.

Anzitutto va ricordato che [REDACTED] è affetta da "disabilità intellettiva di grado lieve (caratterizzata da quoziente intellettivo al limite inferiore della fascia borderline, con funzionamento adattativo più basso), anomalie EEG, disregolazione emotiva, tono depressivo dell'umore, disturbi da sintomi somatici ed agiti auto lesivi".

Il quadro multi – problematico presentato dalla predetta la rende solo parzialmente idonea a rendere testimonianza (nel senso della capacità a testimoniare generica), perché non risulta in possesso delle capacità cognitive adeguatamente sviluppate rispetto all'età cronologica, nonché delle funzioni psichiche di base, necessarie per rappresentarsi correttamente la realtà e riferirla in modo puntuale e preciso. [REDACTED] ricorda un accadimento in modo estremamente sintetico, riporta gli eventi solo in alcune parti, dando per scontato che l'interlocutore conosca i fatti; spesso si contraddice rispetto a richieste di precisazione e, se le viene posta più volte la stessa domanda, modifica la versione già fornita. perché si convince del fatto che la sua precedente versione era sbagliata. Sbaglia spesso nel collocare gli avvenimenti rispetto all'asse spazio temporale, confondendo anche le persone.

La predetta ha inoltre variato innumerevoli volte l'orario e le modalità con le quali il presunto abuso sarebbe avvenuto, pur mantenendo tuttavia alcuni elementi fissi (ad esempio che l'abuso era avvenuto dopo cena, in camera di ■■■■■, ad opera di quest'ultimo e di ■■■■■).

Relativamente all'eventuale presenza di segnali traumatici riferiti all'evento abuso, il ctu ha affermato che non si osservava la presenza di vissuti traumatici. La ragazza non mostrava un reale e sentito stato di sofferenza, sebbene lo verbalizzasse. Si riscontrava in generale uno stato di appiattimento affettivo; appariva verosimile l'ipotesi che il basso funzionamento cognitivo di ■■■■■ l'avesse "protetta" dal comprendere la reale gravità dell'evento subito e dal patire l'impatto traumatico che una violenza sessuale avrebbe avuto su un soggetto con funzioni cognitive adeguate. Era come se ■■■■■ avesse appreso quali erano i sentimenti da provare nella circostanza in esame, rispondendo più ad una aspettativa/influenza ambientale che ad un autentico sentire. La predetta aveva visto la madre e la sorella piangere nel ricordare l'accaduto ed il padre arrabbiarsi, così da aver appreso che il suo stato emotivo doveva necessariamente adattarsi a quello dei familiari. Infatti, nell'approfondire le emozioni che provava, poiché non le appartenevano in modo autentico, se ne costruiva ingenuamente una spiegazione; ad esempio, rispetto al sentimento di "vergogna" ■■■■■ non si vergognava dell'umiliazione subita, né di non essere stata abbastanza forte per difendersi, quanto perché l'avevano vista nuda e lei si vergognava di farsi vedere nuda, solo ■■■■■ (il fidanzato) poteva vederla.

Ha altresì sottolineato il ctu che doveva considerarsi, con riferimento alla attendibilità di ■■■■■ ed alla sua adeguatezza testimoniale, l'impatto delle influenze suggestive interne ed esterne. Gli eventi a forte impatto emotivo rappresentavano per la ragazza degli stress a cui non sapeva far fronte e che potevano contaminare la sua percezione percettiva ed ideativa; in forza di ciò, anche la rievocazione degli eventi rischiava di essere compromessa.

Inoltre, la condizione di fragilità emotiva e cognitiva di ■■■■■ la rendeva particolarmente suscettibile agli *input* ambientali. Nel caso di specie, nel riferire l'episodio in questione ■■■■■ era stata ascoltata dalla madre, dal padre, dalla sorella maggiore ■■■■■ e dal fidanzato ■■■■■, che le avevano posto diverse domande, per cui non poteva escludersi che il suo ricordo avesse subito sollecitazioni e modificazioni.

Rispetto ai racconti di ■■■■■ potrebbero quindi aver influito elementi suggestivi ed interpretativi indotti dalle domande o dalle reazioni emotive palesate dai familiari, nel momento in cui ascoltavano il racconto della ragazza.

A tal proposito va tenuto presente che ■■■■■ è particolarmente dipendente dal suo contesto familiare, per cui le influenze ambientali/familiari (con particolare riferimento alla figura materna) potrebbero compromettere la sua idoneità a rendere testimonianza in modo attendibile.

E' difatti verosimile che la madre - vittima di abuso in età infantile - a causa del trauma da lei subito e non elaborato, abbia proiettato sulle figlie le sue preoccupazioni relative al piano della sessualità ed in particolare il suo terrore riguardo al fatto che potessero a loro volta divenire vittime di abuso sessuale. ■■■■■ è l'elemento familiare più fragile, instabile ed incontrollabile e ciò ha contribuito a che le preoccupazioni materne si focalizzassero su di lei in modo privilegiato.

Vi è tra ■■■■■ e la madre un legame madre-figlia caratterizzato da una saldatura dipendente con aspetti di funzionamento psicopatologico, e tra questi l'identificazione proiettiva. Tale meccanismo difensivo implica l'allontanamento da sé di una esperienza che viene vissuta come appartenente ad un'altra persona, si immette nell'altro soggetto ciò che risulta insopportabile ed inoltre determina una potente influenza dell'altro, divenuto "oggetto" delle proiezioni, con contaminazione e scarsa possibilità di sviluppare un pensiero autonomo (cfr. la relazione pgg 32 e ssgg).

In sostanza quindi l'idoneità di ■■■■■ a testimoniare su di una tematica quale l'abuso sessuale, poiché è esattamente il vissuto che la madre le ha proiettato, è di certo molto scemata.

Alla luce di quanto esposto, con riferimento al caso di specie può pertanto affermarsi, condividendosi appieno quanto coerentemente argomentato dal ctu, che qui di seguito si riporta, che il funzionamento cognitivo immaturo rispetto all'età, la molteplicità degli aspetti psicopatologici con elevata probabilità di disorganizzarsi di fronte allo stress ed il peso che hanno sul ricordo le influenze ambientali e familiari, inducono ad affermare che ■■■■■ non possa essere ritenuta attendibile ed idonea a rendere testimonianza.

Tanto rilevato, si deve a questo punto sottolineare che la ritenuta inattendibilità di ■■■■■ con riferimento alla ricostruzione dei fatti dalla stessa operata, ha trovato tangibile conferma nelle risultanze delle indagini esperite.

A tal proposito si deve difatti rilevare che, diversamente da quanto riferito dalla predetta, non vi è stato un rapporto sessuale "completo". Sul punto si ricorda che è stata accertata *l'assenza di lesioni a carico dei genitali esterni, vagina regolare, assenza di lesioni vaginali interne ed assenza di sangue in vagina*. Inoltre, in sede di accertamento tecnico biologico hanno dato esito negativo - quanto a tracce di sperma- i campioni relativi al tampone cervicale, al tampone vaginale ed a quello rettale.

Ancora, ■■■■■ (■■■■■), diversamente da quanto riferito dalla ■■■■■, non è risultato coinvolto nella vicenda, quantomeno nelle modalità da lei riferite (cfr. sul punto l'accertata incompatibilità del profilo genetico dell'■■■■■ con quello rinvenuto nelle tracce biologiche esaminate).

Va inoltre sottolineato che, ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti e, quindi, dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, non può attribuirsi rilievo alla denuncia -

querela sporta dalla madre della persona offesa, in quanto nella stessa si riferiscono circostanze apprese in modo indiretto.

Nello stesso tempo, non risulta che vi fossero persone presenti al momento dei fatti, per cui non si possono acquisire testimonianze utili al fine di ricostruire la vicenda; ancora si deve sottolineare che non assumono rilievo significativo in questa sede l'accertata presenza di un livido delle dimensioni di 3cm x 2 cm nella zona mediale dell'avambraccio sinistro e la lesione petecchiale al quadrante superiore della mammella sinistra, in quanto è la sola ■■■■ a "riferire" che il primo è riconducibile ad una percossa e la seconda ad un morso, tuttavia non può ritenersi provato il nesso causale tra gli stessi e gli atti sessuali di cui si discute.

Tanto rilevato, va a questo punto evidenziato che dalla ritenuta inattendibilità della ■■■■ circa il fatto che gli atti sessuali in esame siano avvenuti contro la sua volontà, deriva il convincimento che la predetta sia stata in realtà consenziente.

Tale consenso può del resto desumersi da alcune significative circostanze acquisite agli atti, che possono individuarsi nel fatto che nessuno aveva sentito gridare, che ■■■■ non aveva riferito nulla agli educatori circa l'episodio in questione, pur essendo solitamente propensa a raccontare quanto le accadeva ed a confidarsi ed inoltre nel fatto che la mattina seguente era serena e piuttosto loquace (cfr. le dichiarazioni degli operatori della comunità).

E' opportuno a questo punto ricordare, solo per completezza espositiva, che in tema di rapporti "sessuali" intrattenuti da soggetti affetti da menomazioni fisiche o psichiche, il legislatore già da tempo (cfr. la legge n. 66/1996), ha inteso eliminare la figura della violenza carnale presunta, fondata sulla inidoneità degli stessi -ritenuta a priori - di resistere all'agente a cagione delle loro condizioni ed è quindi venuta meno la loro intangibilità assoluta. Quanto sopra, al fine di prevedere la possibilità per tali soggetti di intrattenere rapporti sessuali, che si considerano leciti se non connotati da induzione ed abuso delle loro condizioni di menomazione.

Tutto ciò, al fine di mediare tra le due esigenze opposte, ossia quella di consentire a soggetti menomati psichicamente e fisicamente di avere una propria vita sessuale e quella di impedire che tali soggetti "deboli" siano "utilizzati" come oggetti di piacere da altri che approfittino del loro stato.

Ciò posto va a questo punto chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609 bis comma secondo n. 1, cod. pen., occorre accertare non soltanto se la persona con la quale è intercorso il rapporto sessuale abbia espresso il proprio consenso, ma altresì se tale consenso si configuri o meno quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferiorità della vittima da parte dell'autore del fatto, che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacità di resistenza o di

comprensione della natura dell'atto da parte del soggetto passivo (cfr. sul punto Cass. sentenza n. 24212/2004).

In sostanza quindi, in tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, un rapporto consensuale è ammissibile solo se non connotato da induzione od abuso delle condizioni di menomazione, di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest'ultima un'assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni (cfr. Cass. Sent. n.15910/2009 e n. 52835/2018).

Tanto affermato in via di principio, per quanto riguarda il caso concreto ritiene questo Collegio che non siano stati acquisiti elementi idonei a sostenere che il [REDACTED] abbia strumentalizzato le condizioni psichiche di [REDACTED], sfruttandole consapevolmente al fine del compimento dell'atto sessuale di cui si tratta.

Si deve difatti rilevare che la condizione patologica di [REDACTED], come sopra richiamata, è ampiamente documentata; nello stesso tempo non può comunque escludersi che la predetta fosse in grado di autodeterminarsi in ordine alla propria vita sentimentale e sessuale; è difatti acquisito in atti che la predetta era fidanzata con tale [REDACTED] e la stessa ha riferito al ctu che *solamente lui poteva vederla nuda*.

Va ancora sottolineato che non sono stati acquisiti elementi specifici circa il fatto che il [REDACTED] abbia indotto la [REDACTED] a compiere o a subire atti sessuali attraverso un'opera di persuasione *sottile e subdola, spingendo, istigando o convincendo* la [REDACTED] ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto (cfr. Cass. Sent. n. 20766/2010, n. 16899/2014 e n. 38787/2015).

Inoltre, non vi è prova determinante circa la natura dolosa e consapevole dello sfruttamento delle condizioni di inferiorità psichica della predetta da parte dell'imputato.

In ordine a tali aspetti si deve porre del resto in evidenza, sulla scorta di quanto condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sent. n. 2215 /2005), che il rapporto sessuale con persone che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica è penalmente rilevante solo quando è caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando è connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole, induzione che si configura come attività di vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima.

Ebbene, non può ritenersi compiutamente acquisita agli atti la circostanza che il [REDACTED] potesse definirsi -rispetto alla [REDACTED]- un soggetto "forte" e che tra i due vi fosse un "differenziale di potere"; al contrario, ben potrebbe ritenersi che i predetti si trovassero in una condizione sostanzialmente paritaria con conseguente esclusione del menzionato "differenziale di potere" e, quindi, della necessaria superiorità del [REDACTED] e della sopraffazione dell'uno verso l'altra.

Sull'argomento deve difatti tenersi presente che l'imputato era stato inserito presso la struttura "██████████", proveniente da una comunità terapeutica per adolescenti con psicopatologie complesse e che la sua diagnosi di ingresso era relativa ad un "disturbo da discontrollo degli impulsi e disturbo depressivo con profondi vissuti di abbandono", con apposita terapia farmacologica.

Per il predetto era inoltre previsto un progetto educativo individualizzato di cui veniva costantemente monitorato l'andamento, che prevedeva - tra l'altro - la psicoterapia individuale settimanale, il gruppo terapeutico, le attività laboratoriali anche di natura terapeutica.

Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto ritiene questo Collegio che gli elementi complessivamente emersi non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'imputato e, quindi, a ritenere sussistenti i presupposti necessari affinché la fattispecie in esame possa ritenersi integrata. Nello stesso tempo, può escludersi che l'eventuale istruttoria dibattimentale potrebbe permettere l'acquisizione di ulteriori e significativi elementi probatori.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.3 c.p.p.

dichiara non luogo a procedere nei confronti di ██████████ nato a ████████ il ██████, 2000 in ordine al reato a lui ascritto, in quanto gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Motivazione entro trenta giorni.

Roma, 22.1.2020

Il Presidente

Dr. Efisia Gaviano

Massima della sentenza del 28 gennaio 2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2020 Il dolo diretto e i suoi elementi costitutivi in riferimento al reato di cui all'art. 575 c.p.

Parole chiave: dolo diretto, elementi costitutivi

“Gli elementi sintomatici da cui desumere il dolo diretto dell'imputato di uccidere, neanche nella forma del dolo alternativo e meno che mai di quello eventuale, sono innumerevoli: grave, serio e concreto pregresso astio, rectius odio, nei confronti delle vittime, precedenti scontri con il capostipite della famiglia (omissis) ai quali l'imputato partecipava direttamente, anche armato di spranga, essere egli il principale obiettivo delle riferite angherie messe in atto dal capostipite delle vittime, aver organizzato accuratamente l'azione pianificando ogni aspetto, certa ed inequivocabile idoneità e micidialità del mezzo usato, aver approfittato di circostanze di tempo e luogo che ponevano le parti offese in un'oggettiva condizione di debolezza e dunque di particolare vulnerabilità rispetto agli esiti dell'azione posta in essere, aver organizzato la fuga immediatamente dopo aver avuto la certezza del buon esito dell'azione con l'incendio del camper, senza ovviamente prestare assistenza alle vittime”.

Sentenza del 28 gennaio 2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Roma composto dai Sigg.:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) Dr. Federico Falzone | Presidente |
| 2) Dr. Carla Sorace | Giudice Onorario |
| 3) Dr. Luca Ansini | Giudice Onorario |

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Perna Maria

alla scienza del giorno 28 gennaio 2020

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

██████████ nato a ████████ il 29.7.2002, latitante, elettivamente
domiciliato presso il difensore di fiducia avv. ██████████, presente.

Data del deposito

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta secondo l'art. 17 del

IMPUTATOI

a) Art. 61 n. 3, 81 cpv, 110, 575, 577 c. 1 n. 3 e 4 c.p. in relazione all'art. 61 n. 4 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con tre maggiorenni tra i quali fratelli maggiorenni [redacted] e [redacted] partecipava all'azione omicidiaria che portava alla morte di alcuni componenti della famiglia [redacted] dimorante in un Camper Targato [redacted] parcheggiato in piazza [redacted]; in particolare i correi si avvicinavano al Camper, giungendo sul luogo del delitto a bordo di un furgone [redacted] Targato [redacted] di proprietà di [redacted] armati di due bottiglie incendiarie, così come meglio specificato nel capo c) cagionando l'incendio del Camper dopo che uno dei correi maggiorenni accendeva le suddette bottiglie incendiarie sul predetto mezzo ove trovavano atroce morte [redacted] e [redacted] nate rispettivamente l'8.1.1997, il 11.5.1997 e il 28.9.2009, dandosi poi tutti gli assassini a precipitosa fuga sempre a bordo del furgone [redacted] sopra menzionato. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, con premeditazione e crudeltà, in quanto le vittime decedevano nell'immediatezza a seguito della totale combustione dei corpi avvolti dalle fiamme e rinvenuti carbonizzati all'interno del camper.

b) Art. 56, 61 n. 3, 81 cpv, 575, 577 comma n. 3 e 4 c.p. in relazione al n. 41 n. 4 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso con tre maggiorenni tra i quali i fratelli [redacted] partecipava al raid omicidiario di cui al capo a) così compiendo atti lesivi di cui in modo non equivoco a cagionare la morte di [redacted] nato a [redacted] il 06.11.2010; [redacted] nato a Roma il 18.12.2015; [redacted] nato a [redacted] il 12.7.2016; [redacted] nato a [redacted] il 15.12.1974; [redacted] nato a [redacted] il 06.07.1979, non essendosi verificato l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà ed in particolare i coniugi [redacted] riuscivano a svegliarsi, mettendo in salvo i figli sopra indicati prima che le fiamme avvolgessero totalmente il camper. Con le aggravanti, in circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, con premeditazione e l'aver agito con crudeltà, stante le modalità dell'azione tesa a sterminare l'intera famiglia [redacted] composta da 12 persone tra cui diversi minori ed un neonato.

c) Art. 61 n. 3, 110 c.p. art. 4 legge 893 del 1967, perché in concorso con tre maggiorenni tra i quali fratelli [redacted] portava illegalmente armi assimilabili a quelle belliche, consistite in due bottiglie incendiarie utilizzate per compiere i reati di cui ai capi a) e b) e d).

Pagina 1 di 4



tel

Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

di Art. 61 n. 2 e 5, 110, 423 c.p. perché in concorso con tre maggiorenni tra i quali i fratelli maggiorenni [redacted], cagionava, al fine di commettere i reati di cui ai capi a) e b) l'incendio del Camper [redacted] targato [redacted] intestato ad [redacted], totalmente distrutto dalle fiamme che, a seguito del lancio intenzionale di ordigni incendiari, al cui al capo c) divampavano con immediata potenza distruttrice in maniera irrefrenabile. Con l'ulteriore aggravio dell'aver commesso il fatto in circostanze di tempo luogo e persona tali da ostacolare la pubblica privata difesa.

Fatti commessi in Roma il 10.05.2017 alle ore 03.00 circa

[redacted]

IN FATTO E IN DIRITTO

All'esito delle indagini preliminari il PMM chiedeva il rinvio a giudizio di [REDACTED]

[REDACTED] affinché rispondesse dei reati precisati in epigrafe.

All'udienza del 21.1.2019, celebrata in assenza dell'imputato, latitante (in relazione alla mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip in sede in data 18.8.2017), il difensore di fiducia, procuratore speciale, chiedeva che si procedesse con il rito abbreviato ed il Collegio procedeva in conformità. La difesa chiedeva altresì un breve termine ed il Collegio rinviava all'odierna udienza, invitava le parti a discutere e pronunciava la presente sentenza dando lettura del solo dispositivo.

Preliminarmente il Collegio ritiene di dover dare atto della sicura ammissibilità del rito abbreviato, non trovando applicazione i limiti introdotti dalla legge 33/2019, poiché è in trattazione un fatto commesso precedentemente all'entrata in vigore della legge (art. 5 legge cit.), e per la generale inapplicabilità dell'ergastolo agli imputati minorenni ai sensi della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 17 e 22 c.p., di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 28.4.1994.

L'indagine del presente procedimento veniva avviata dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] a seguito dell'incendio doloso, appiccato intorno alle ore 03.00 del mattino del 10 maggio 2017, sul camper nel quale dormiva il nucleo familiare [REDACTED], composto da tredici persone, capostipite [REDACTED]. A causa dell'incendio morivano, intrappolate nelle fiamme, tre sue figlie: [REDACTED] (nata l'8.1.1997), [REDACTED] (nata il 31.5.2012) e [REDACTED] (nata il 28.9.2009), mentre riuscivano a salvarsi i genitori e gli altri otto figli.

Il Collegio fa riferimento al compendio investigativo di cui alle note riassuntive della Squadra Mobile della Questura di [REDACTED] - [REDACTED] "Omicidi e reati contro la persona" del 13.06.17 e del 21.06.17 e relativi seguiti, al risultato delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché a quanto definitivamente accertato con la sentenza n. 1163/18, divenuta irrevocabile il 16.10.2018, emessa dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti di [REDACTED].

Il Collegio, all'udienza del 28.1.2020, disponeva, con il consenso delle parti l'acquisizione delle motivazioni della sentenza, non definitiva, n. 3/2018 emessa dalla Corte d'Assise di Roma nei confronti di [REDACTED] quale documento.

Dal materiale probatorio in atti può senza dubbio affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per tutti i delitti asseritigli.

Le indagini consentivano di accertare l'esistenza di gravi contrasti tra le famiglie degli [REDACTED] e dei [REDACTED] antecedenti ai fatti in contestazione. Ciò poteva dedursi dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] nella immediatezza del fatto e, successivamente, in data 30.06.17 e da [REDACTED] identificata il 09.05.17 nelle ore precedenti il fatto. Da tali dichiarazioni, benché generiche e tese a non evidenziare la precisa natura illecita dell'origine dei dissidi, emergeva un acuirsi del conflitto culminato nel delitto in contestazione e preceduto da altri episodi incendiari nei giorni 05.05.17 e 08.05.17, che avevano interessato un camper e una roulotte appartenenti ai componenti dell'una e dell'altra famiglia. [REDACTED] dichiarava, altresì, il 30.06.17, che nella serata del 5 maggio 2017, mentre sostava con la famiglia ed il furgone nell'isola ecologica di [REDACTED], aveva avuto una discussione con [REDACTED] e la moglie [REDACTED], detta [REDACTED], per questioni di affari legate alla compravendita di mobili usati. Aveva dato due schiaffi a [REDACTED], il quale dopo poche ore, era tornato nuovamente sul posto a bordo del furgone [REDACTED] bianco, dal quale scendeva oltre a [REDACTED] [REDACTED] il

quale passava a [redacted] due bottiglie incendiarie che lanciava contro il camper di [redacted] il quale faceva in tempo a spostarlo così riuscendo ad evitare che prendesse fuoco. A questo punto, narra [redacted] dal retro del [redacted] scendevano [redacted] e l'imputato [redacted], oltre ad un altro fratello del quale non sapeva il nome. I cinque fratelli risalivano e si allontanavano inseguiti dall' [redacted] fino al campo di Via [redacted] ove era presente anche [redacted]. All'arrivo di [redacted] tutti gli anzidetti componenti della famiglia [redacted] imputato compreso, lo aspettavano con le spranghe in mano. Tali dichiarazioni ricevevano sostanziale riscontro dalle indagini, come risulta dal verbale dei sopralluoghi del 30.06.17 che accertavano la presenza di sostanza combustibile ed alcuni frammenti di vetro rinvenuti sul manto stradale in prossimità di una macchia di presunto materiale combustibile. Osserva il Collegio che le dichiarazioni di [redacted], pur connotate da una certa ritrosia sulla esatta natura dei contrasti, ha avuto pieno riscontro dagli atti di indagine: tutti gli episodi prodromici ai fatti in esame trovavano avallo nelle altre prove testimoniali e soprattutto nei risultati delle intercettazioni.

L'esistenza del grave contrasto, con ritorsioni da entrambe le parti, veniva avvalorato anche da quanto dichiarato da [redacted], nipote del capostipite [redacted], sentito a sommarie informazioni in data 22.05.17.

Dalle indagini emergeva anche che alle 23.40 del 5.5.2017, veniva dato alle fiamme il camper di proprietà di [redacted] madre di [redacted], verosimile conseguenza dell'affronto subito dai [redacted] durante la precedente discussione con [redacted]. Dalle intercettazioni telefoniche, emergevano elementi di responsabilità per [redacted] e [redacted], nonché condanna certa per [redacted] per tale incendio, in cui, appunto, era stato dato alle fiamme il camper targato [redacted] intestato a [redacted] madre di [redacted].

E' stato inoltre accertato che, in data 13.05.17, veniva dato alle fiamme il modulo abitativo [redacted] nella disponibilità abitativa di [redacted] presso il campo [redacted] seguito da altri episodi incendiari dolosi, ai danni di moduli abitati dai [redacted], il 17 e il 20 maggio 2017 (moduli abitativi [redacted] nella disponibilità di nuclei familiari [redacted] parenti dell'odierno indagato).

Può dunque affermarsi con certezza l'esistenza di motivi di forte astio fra le famiglie dell'imputato e delle persone offese e l'acuirsi sempre più aggressivo del contrasto con reciproche ritorsioni culminate in episodi del tutto simili a quello in contestazione, connotati dall'utilizzo di bottiglie incendiarie. Le indagini accertavano altresì l'improvviso e rapido allontanamento dal campo nomadi di Via [redacted] il giorno 06.05.17 (giorno successivo all'incendio del camper della madre dell' [redacted]) del nucleo dei [redacted], i quali venivano individuati e identificati la sera del 9 maggio in Piazza [redacted], presente anche l'odierno indagato, all'interno di due furgoni targati [redacted], intestato a [redacted], e [redacted] intestato ad [redacted], nipote del predetto [redacted], nonché l'allontanamento dal campo [redacted] anche del nucleo [redacted] che, la sera del delitto, trascorreva la notte a bordo del camper dato alle fiamme nel parcheggio antistante il centro commerciale "[redacted]" in via [redacted]. Tali spostamenti erano all'evidenza effettuati a scopo preventivo, nel timore di ritorsioni poi tragicamente messe in atto.

Il Collegio ritiene di valorizzare, fin da subito, tale circostanza, in fatto accertata, che dimostra come i due nuclei familiari erano soliti vivere e dormire, sicuramente nel periodo antecedente al fatto, all'interno di camper appositamente attrezzati. Di ciò l'imputato era perfettamente consapevole.

Dall'esame dei tabulati dei componenti della famiglia [redacted] emergeva l'allontanamento da [redacted] (imputato compreso), in direzione nord e poi in [redacted], luogo di origine, a decorrere dalla mattina del 10.05.17. Tale espatio è un chiaro ed inequivocabile sintomo di fuga del [redacted] posta in essere poche ore dopo i tragici fatti in esame.

Particolarmente rilevanti elementi di prova emergevano dall'analisi delle telecamere di sorveglianza che riprendevano la scena del crimine. Può dirsi provata senza dubbio la presenza sul luogo del delitto del furgone [redacted] di colore bianco, targato [redacted], di proprietà di [redacted], da cui scendeva, alle ore 3.03.09 del 10.5.2017 un soggetto con il chiaro intento di effettuare un sopralluogo nei pressi del camper poi dato alle fiamme. Il furgone aveva le luci spente ed il soggetto vi risaliva dopo poco, dal lato passeggero. Alle successive 3.08.23 il medesimo soggetto si avvicinava al camper degli [redacted], accendeva due bottiglie incendiarie e le lanciava, in sequenza, sul camper che prendeva fuoco immediatamente, per poi risalire sul furgone che era rimasto ad attenderlo con i fari accesi e pronto per la fuga. Le indagini consentivano di accertare che il furgone utilizzato per commettere il delitto era pienamente compatibile con il [redacted] targato [redacted] di proprietà del fratello, complice dell'indagato, [redacted] (cfr anche gli accertamenti sul logo del furgone riportante la sigla [redacted]).

Dagli accertamenti antropometrici effettuati dalla polizia scientifica sulle immagini, emergeva che il soggetto che lanciava le bottiglie incendiarie corrispondeva ad un individuo di un'altezza stimabile in 184 cm con un margine di errore, in positivo o negativo, di circa 4 cm (cfr relazione tecnica della polizia scientifica n. 225 del 16.5.2017 in atti).

Ulteriore riscontro dell'esistenza di gravi contrasti fra gli appartenenti ai nuclei familiari [redacted] e [redacted] è contenuto nelle intercettazioni ambientali sul furgone [redacted] tg [redacted]; emergevano infatti pregresse minacce di morte da parte dei [redacted] nei confronti di [redacted] (cfr Rit 3340/17, progressivo 26, conversazione del 30.05.15 tra i genitori dell'imputato e il fratello [redacted] nella quale si fa riferimento ad una lite tra [redacted] e [redacted] avvenuta qualche giorno prima del 10 maggio e al fatto che [redacted] aveva intenzione di agire contro [redacted] per vendicarsi).

Così ricostruito il complesso materiale probatorio che descrive la situazione pregressa e scatenante gli efferati delitti posti in essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza, può passarsi all'esame delle specifiche prove relative alla responsabilità dell'imputato [redacted].

Deve innanzitutto farsi riferimento alle intercettazioni di cui ai relativi decreti in atti, regolarmente autorizzate dal GIP ordinario, in merito alle quali la difesa non poneva alcuna eccezione.

Dal contenuto delle intercettazioni emergevano concordanti elementi probatori a carico di [redacted] proprietario del furgone con il quale veniva commesso il delitto, e attualmente latitante in [redacted], la sua convivente [redacted] (condannata a 20 anni di reclusione con la citata sentenza irrevocabile emessa dal GUP di Roma), [redacted] imputato nel procedimento n. 3/18 RG Assise Roma, condannato all'ergastolo con la sentenza non definitiva le cui motivazioni sono state acquisite con il consenso delle parti.

Le intercettazioni ambientali sul Furgone [redacted], captavano importanti conversazioni tra il padre dell'imputato [redacted], la madre [redacted] e il figlio [redacted] che danno atto della conoscenza degli interlocutori delle vicende inerenti al delitto in esame, oltre che del precedente episodio del 5.5.2017 (cfr in particolare conversazione di cui al progressivo 39 Rit 3340/17), nonché del tentativo posto in essere da

di deviare le indagini e costruire falsi alibi per i suoi familiari (cfr RIT 3340/17 progr. 26 del 30.5.2001).

Deve quindi premettersi che [redacted] e [redacted] genitori dell'imputato, dimostravano di essere perfettamente al corrente dei particolari del delitto. Le loro affermazioni devono quindi ritenersi attendibili e provenienti da soggetti a perfetta conoscenza dei fatti.

Dal RIT 3047/17, progressivo 648 del 4 giugno risulta che: [redacted] parla con il figlio [redacted] e dice "Se ti chiede...che ci porteranno in quell'autogrill dove abbiamo dormito...che ci porteranno a prendere le telecamere..." [redacted] risponde: "c'era pure lui...quello piccolo...quel giorno...sì, c'era pure quello piccolo". Tale conversazione, unitamente a quella di cui al progressivo 649 del 4 giugno, fa riferimento a "quello piccolo", che per come si dirà in seguito, deve intendersi l'imputato, suo figlio [redacted] esprime timore che possano arrestare anche lui [redacted] e ritiene pericoloso parlare al telefono di "queste cose...è pericoloso...se li arresteranno non usciranno più di galera...che ha dato fuoco...questa cosa è molto pericolosa..." [redacted] chiede al padre quali telecamere siano andati a controllare gli inquirenti e il padre fa riferimento a "quelle dove abbiamo dormito...stanno cercando le telecamere...stanno vedendo se c'era [redacted] (soprannome di [redacted] così lo possono lasciare...)". Entrambi esprimono preoccupazione sulle indagini in corso, in particolare, [redacted]: "...se vedono quelle telecamere dove abbiamo dormito...vedranno quando è andato e ritornato...così cacherai pure quello piccolo..."

Anche in questo caso il riferimento a quello piccolo, cioè l'imputato, che è "andato e tornato", deve intendersi riferito all'azione materialmente posta in essere da [redacted], che, come si vedrà, è il soggetto che, ripreso dalle telecamere, scendeva dal furgone del fratello [redacted], accendeva e lanciava le bottiglie incendiarie sul camper degli [redacted] e risaliva sul furgone.

Quello "piccolo" può essere individuato nell'odierno imputato, essendo il più piccolo dei giovani figli maschi di [redacted], dovendosi escludere i figli nati successivamente al 2002, vale a dire, nel caso di specie, dal 2006 in avanti.

La conversazione proseguiva con [redacted] che afferma: "siamo stati tutti là...abbiamo dormito tutti quanti...". [redacted]: "sì, abbiamo dormito...ma loro non c'erano...loro erano andati via..." Il padre prosegue esprimendo preoccupazione per [redacted] in quanto il suo furgone (utilizzato per commettere il delitto, altro elemento accertato incontrovertibilmente dalle indagini) è stato ripreso dalle telecamere, mentre [redacted] (in stato di fermo al momento della conversazione) potrebbe essere liberato; a questo punto [redacted] chiede al padre: "e quell'altro?". [redacted] risponde: "no, niente... non c'è niente per lui...non c'è la telecamera...che non l'ha visto nessuno...". Le telecamere cui si riferiscono sono quelle relative al parcheggio dell'area di servizio [redacted] dove i furgoni dei [redacted] sono stati scortati dalla Polizia.

Dal RIT 3340/17, progressivo 1158, del 05.06.17, relativo ad intercettazione ambientale della conversazione tra [redacted] e [redacted], al telefono con il figlio [redacted], emerge, al minuto 10.44.56 che: [redacted] riceve una telefonata da [redacted] e gli dice che è stato dall'avvocato e questo gli ha detto che deve andare con una persona a prendere il filmato e lo devono portare in tribunale; dice ancora che non hanno prove che sia stato lui [redacted] perché non hanno visto nessuno, solo una persona grande. La polizia può quindi incolpare solo [redacted] perché hanno registrato la sua targa da una telecamera mentre transitava in via

ma se andava dal dottore o all'ospedale si poteva salvare. E quindi enario il tentativo di preconstituire un finto alibi.

Dal progressivo 1159 risulta che: [] parla al telefono con [], gli dice che stanno cercando [] perché hanno visto la sua macchina e hanno registrato le sue targhe. Gli dice che presto la polizia arriverà da loro in [] e che vuole vedere il filmato di quella notte per vedere dove hanno dormito. [] dice a [] di stare tranquillo perché non stanno cercando lui, ma stanno cercando solo [] e che hanno preso la targa a 4 chilometri da dove hanno incendiato il camper. Gli dice ancora di andare via perché li possono trovare e di non preoccuparsi. Queste conversazioni dimostrano la perfetta conoscenza da parte dell'imputato del delitto e delle dinamiche, avendovi partecipato personalmente, ed il fatto che rimane lucidamente a disposizione per deviare le indagini ed occultare le prove.

Dal RIT 3573/17, progressivo 6 del 07.06.17, relativa a conversazione tra [] e [] emerge che quest'ultimo riferisce al padre di avere portato in un garage il furgone utilizzato per il delitto e il padre gli dice di togliere le targhe. [] si raccomanda affinché [] dica a [] di non parlare troppo con la moglie al telefono perché potrebbero arrestarlo. A questo punto [] chiede al padre, dopo avergli detto "lo so" riferito alla cautela da utilizzare nelle conversazioni: " ...e per mia moglie...che cosa c'è per mia moglie?".

[]: " stanno cercando solo lui...hanno visto quella cosa...".

[]: " e a me?...".

[]: " a te niente...".

[]: (riferendosi all'interrogatorio di []) che ha detto tuo figlio...che sono qui con mia moglie?".

[]: " no, no, non ha detto niente... ha detto alle forze dell'ordine che non c'era lui in quel parcheggio con noi...".

[] prosegue dicendo al padre che c'è il suo nome e cognome: " qua è scritto il mio nome e cognome...è venuto qua al matrimonio mio...".

[]: " io dirò che ti sei sposato qua".

Il riferimento è al contenuto dell'interrogatorio di [] e al motivo addotto dallo stesso circa il viaggio in [] determinato dal matrimonio di [], evidentemente una scusa per giustificare la fuga all'estero. [] risponde: " io dirò che ti sei sposato qua". Poi prosegue: " ...non lo potranno arrestare più [] ...noi non c'entriamo niente...siamo tutti innocenti...dai apposto così...non parlare tanto su questi così..." E []: " aspetta un po'...cancella questo numero da dove ti sto chiamando...".

Tale intercettazione dimostra la falsità delle motivazioni del viaggio in [] inerenti il matrimonio dell'imputato (oggetto delle sue dichiarazioni di cui si dirà), nonché la sua disponibilità ad occultare le prove, con freddezza, maturità e coesione familiare.

Dal RIT 3340/17 del 13.6.2017, progressivo 2393, emerge ancora la conoscenza delle dinamiche del fatto da parte del padre [], che apertamente accusa il figlio [], riferendogli inequivocabilmente "devi andare in Italia e cercare le persone per ammazzarle di botte e bruciarle come hai già fatto". Anche questa intercettazione è particolarmente significativa per la dimostrazione del metodo premeditato, già sperimentato e ancora prescelto per le future ritorsioni e vendette.

Particolarmente significativa ed inequivocabilmente dimostrativa del concorso dell'imputato nel delitto in esame è l'intercettazione del RIT 3340/17 del 16.06.17, progressivo 2751, dalla quale risulta che la madre dell'indagato, [], racconta che si

trovava dentro la sua macchina e diceva a suo figlio [REDACTED]: "non portare mio figlio... [REDACTED] non andare con lui...non immischiarti con lui... [REDACTED] non portare mio figlio che tra un po' arriverà [REDACTED]...non andate...hanno visto che li stavo sgridando... si sono messi in macchina e sono partiti...poi è arrivato [REDACTED] e gli ho spiegato che [REDACTED] era andato via insieme a [REDACTED]". Anche [REDACTED] seguiva i fratelli, nonostante le accorate raccomandazioni della madre di non andare, essendo la stessa pienamente consapevole della gravità e serietà delle intenzioni omicidarie che i suoi figli volevano perseguire.

Infine, ad eliminare ogni dubbio, è in atti una vera e propria confessione in diretta intercettata sul RIT 3340/17, progressivo 2048, in data 10.6.2017: sul furgone intercettato erano presenti [REDACTED] ed il figlio [REDACTED] che racconta al padre quel che era successo la notte del fatto affermando in prima persona "ho preso le bottiglie ho dato fuoco...ho preso l'accendino ho dato fuoco...ho buttato le bottiglie e sono scappato... (cfr nota della Squadra Mobile dell'8.2.2018 con allegata trascrizione, pag. 651 e ss del fascicolo del PMM).

Il materiale probatorio analizzato consente di affermare, con assoluta certezza, che [REDACTED] è stato l'esecutore materiale dei delitti in contestazione. Tale ricostruzione fattuale è affermata anche nella sentenza definitiva a carico di [REDACTED] e alle pag. 225, 279, 300 e 308 della sentenza a carico di [REDACTED].

Anche la difesa ha pacificamente ammesso tale ricostruzione in fatto.

Le argomentazioni difensive si sono concentrate principalmente sull'elemento soggettivo in capo all'imputato. Ha escluso l'intento omicidiario, anche sotto la forma del dolo eventuale, affermando esser sussistente la sola volontà di danneggiare il camper, nell'inconsapevolezza della presenza al suo interno degli [REDACTED]. Ha di conseguenza chiesto di qualificare il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 586 c.p.

Il Collegio ritiene invece che l'imputato ha agito con dolo diretto per tutti i delitti contestati.

Al fine di affrontare approfonditamente gli elementi da cui il Collegio trae tale conclusione, si procederà con l'analizzare, commentandolo, il contenuto delle sue dichiarazioni.

L'imputato rendeva interrogatorio innanzi le Autorità giudiziarie [REDACTED] in data 24.1.2018.

1) Riferiva che, il 9.5.2017, come in altri giorni, aveva lavorato, sotto costrizione, per conto di [REDACTED], pulendo i vetri delle auto, unitamente alla compagna di suo fratello [REDACTED]. [REDACTED] gli aveva preso tutti i soldi del suo lavoro. Nessuno dei suoi familiari era al corrente di tale situazione.

Tale ultima affermazione è palesemente falsa. Le indagini, come visto, dimostravano infatti che l'intera famiglia [REDACTED] nutriva astio e rancore nei confronti degli [REDACTED] connotando l'intera vicenda da un clima di vera e propria faida familiare, analoga a quelle che possono riscontrarsi nella criminalità organizzata. Può invece esser parzialmente vera la ricostruzione del movente omicidiario personale dell'imputato, ma occorre specificare che sono emersi altri e concorrenti motivi di rancore fra le due famiglie. In parte sono emerse questioni riconducibili a controversie economiche. In parte è stata avanzata l'ipotesi che potessero residuare conflitti per pregresse delazioni degli [REDACTED] in ordine al coinvolgimento di [REDACTED] nella morte di una cittadina cinese, travolta da un treno poco dopo esser stata derubata e nel tentativo di inseguire i correi. E' del tutto verosimile che le motivazioni siano state plurime, concorrenti e personalmente riconducibili a più appartenenti alla famiglia [REDACTED]. E in tal senso può senz'altro darsi credito alla

motivazione personale riferita dall'imputato. Ma deve esser chiaro che non era l'unica e che, certamente, si inseriva in un contestato di tipo familistico, più ampio e complesso.

In ogni caso, a prescindere dello specifico e personale movente, ciò che è senz'altro accertato è che l'astio e il rancore erano gravi ed erano stati manifestati con ritorsioni e vendette. E' stato analizzato il precedente, specifico, tentativo di incendio ai danni del camper di [REDACTED], così come il conflitto avuto successivamente allo schiaffo che [REDACTED] aveva dato ad uno dei fratelli [REDACTED] con successiva ritorsione a cui aveva partecipato attivamente lo stesso imputato armato di spranga. Tale situazione di aperto scontro era pienamente condivisa dall'intero nucleo familiare.

2) L'imputato continuava con le dichiarazioni in interrogatorio affermando che la sera del 9.5.2017, dopo aver bevuto un'intera bottiglia di alcool con il fratello [REDACTED], utilizzando il suo [REDACTED], passavano vicino al camper di [REDACTED], e la cognata [REDACTED] aveva detto "facciamogli un po' di male perché è costantemente alla ricerca dei soldi da noi". Avevano così deciso di parcheggiare il furgone dove si trovava il camper di [REDACTED], [REDACTED] gli aveva passato due bottiglie contenenti liquido infiammabile (senza sapere esattamente cosa fosse), dicendo "andiamo a dar fuoco al veicolo di [REDACTED]" e lui in prima persona era sceso dal furgone e aveva gettato le bottiglie, dopo averle accese, sul camper che prendeva subito fuoco.

Sul punto osserva il Collegio che, mentre la dichiarazione relativa al ruolo di primo piano svolto dall'imputato, cioè l'esser sceso dal furgone e aver gettato in prima persona le bottiglie molotov, dopo averle accese, è sicuramente corrispondente a verità – per quanto ripreso dalle telecamere e per l'intero materiale investigativo analizzato, *in primis* l'intercettazione di cui al RIT 3340/17, progressivo 2048, in data 10.6.2017 – l'imputato ometteva di riferire dell'attività di sopralluogo personalmente effettuata nei minuti immediatamente antecedenti all'azione delittuosa, come emerge dalle riprese delle telecamere delle ore 3.03.09 di cui s'è dato atto, con il chiaro intento di far intendere che si fosse trattato di un gesto quasi improvvisato e non premeditato nei minimi dettagli. Tale versione è smentita, oltre che dal sopralluogo, anche, ovviamente, dalla disponibilità delle bottiglie molotov che certamente non sono strumenti di cui normalmente si è dotati, quasi per caso, in piena notte.

3) Continuando nell'esame delle dichiarazioni rese in interrogatorio, deve analizzarsi con particolare attenzione la versione dell'imputato in ordine all'inconsapevolezza della presenza degli [REDACTED] all'interno del camper, poiché proprietari di una grande casa. Si dichiarava dispiaciuto per quanto commesso, affermando di aver avuto intenzione solo di danneggiare il camper e non di uccidere le persone che vi si trovavano.

Anche tale dichiarazione non può che esser letta quale tentativo di precostituirsi elementi di dubbio circa l'elemento soggettivo dei delitti in contestazione. Ciò è palesemente smentito dal clima complessivo di cui s'è data ampia ricostruzione, dal precedente, specifico, tentativo di incendio non andato a buon fine il 5.5.2017 solo per la pronta reazione di [REDACTED], dalla circostanza che la famiglia [REDACTED], come gli stessi [REDACTED], usavano dormire nel camper e spostarsi proprio per timore di ritorsioni di cui l'imputato era certamente a conoscenza.

Le circostanze di tempo in cui avveniva l'azione ed il sopralluogo dei minuti precedenti il fatto dimostrano, invece, come l'azione sia stata inequivocabilmente premeditata ed organizzata per non lasciare scampo alcuno alle vittime, sicuramente addormentate e quindi indifese ed inermi. Del resto, come visto dall'intercettazione la madre dell'imputato, perfettamente al corrente della gravità e serietà delle intenzioni dei

figli aveva cercato di evitare che il tragico evento fosse portato a compimento e che, almeno "il piccolo", non fosse coinvolto in un fatto così grave.

4) L'imputato riferiva poi di essersi recato in [] perché doveva sposarsi. Tale affermazione, vista l'evoluzione dei fatti, è talmente inverosimile da esser quasi offensiva dell'intelligenza dell'Ag. Si fa inoltre rinvio all'intercettazione RIT 3573 prog. 6 analizzata in precedenza.

5) L'imputato negava che suo fratello [] fosse presente al momento del fatto. Questo è senz'altro il reale obiettivo delle dichiarazioni dell'imputato. Considerato lo schiacciante materiale investigativo a suo carico di cui era a conoscenza e, d'altra parte, la rassicurante vita libera che stava conducendo in [] (protetto dalla mancata estradizione), soprattutto se paragonata alla difficile situazione in cui si trovava, al momento delle dichiarazioni, suo fratello [] – detenuto in custodia cautelare e sottoposto al processo in Corte d'Assise – deve concludersi nel senso di ritenere le dichiarazioni dell'imputato connotate dalla volontà di assumersi la responsabilità del fatto e di escludere al contempo quella dei suoi familiari coinvolti. Sia dei genitori, di cui riferiva la completa estraneità, anche in relazione alla conoscenza delle dinamiche sottese agli scontri tra le due famiglie, sia soprattutto quella del fratello [].

6) Non può non esser notata anche la circostanza che l'imputato riferiva di aver compiuto il fatto unitamente a [], già condannata in via definitiva, ed il fratello [] che si trova latitante come lui in []. La versione dell'imputato veniva confermata anche da [] in occasione dell'interrogatorio del 27.11.2017.

7) Come detto, invece, la versione dell'imputato è del tutto credibile in ordine alla sua partecipazione al fatto, come le intercettazioni sopra menzionate danno esauritiva, ed indipendente, prova. Quanto al ruolo rivestito, cioè di aver materialmente acceso e buttato le bottiglie incendiarie, tale versione è pienamente riscontrata dall'intercettazione di cui al RIT 3340/17, progressivo 2048, in data 10.6.2017 (cfr nota della Squadra Mobile dell'8.2.2018 con allegata trascrizione, pag. 651 e ss del fascicolo del PMM).

Pur nella consapevolezza dell'autonomia delle singole decisioni giurisdizionali, osserva comunque il Collegio che il ruolo dell'imputato nel delitto è stato analogamente ricostruito anche nella sentenza definitiva del Gup di Roma a carico di [] e in quella, pur non definitiva, della Corte d'Assise a carico di [] (cfr in particolare le pagine 225, 279, 300 e 308 e ss).

L'unico elemento che potrebbe metter in dubbio tale versione è costituito dall'esito dagli accertamenti antropometrici effettuati dalla polizia scientifica sulle immagini che riprendevano il fatto secondo cui il soggetto che lanciava le bottiglie corrispondeva ad un individuo di un'altezza stimabile in 184 cm con un margine di errore di circa 4 cm (cfr relazione tecnica della polizia scientifica del 16.5.2017 in atti). L'unico elemento da cui dedurre l'altezza dell'imputato contenuto negli atti del fascicolo è la sua carta d'identità italiana che dà atto di un'altezza pari a 170 cm. Deve tuttavia osservarsi che l'altezza riportata nelle carte d'identità non corrisponde ad un accertamento tecnico di sicura rilevanza, ma dipende dalla stessa dichiarazione del soggetto e, soprattutto, il documento in questione è stato rilasciato il 22.7.2015, circa due anni prima del fatto, allorché [] aveva appena 13 anni e dunque sicuramente più basso rispetto alla data del delitto, considerati gli ampi margini di crescita a quell'età.

Quanto all'elemento soggettivo, può dunque concludersi nel senso che l'imputato avesse senza dubbio l'intenzione di causare la morte delle pp.oo. L'azione era infatti chiaramente preordinata a "fare del male" alle vittime, come dallo stesso riferito in

interrogatorio. Ma ciò che induce a ritenere provato il dolo diretto di omicidio è l'analizzato contesto particolarmente aggressivo, connotato dall'acuirsi di ritorsioni sempre più efferate. Dalle dichiarazioni di [REDACTED] e dal riscontro delle intercettazioni è emersa l'esistenza di uno specifico precedente tentativo di incendio il 5.5.2017, avvenuto tuttavia in un momento in cui l'[REDACTED] aveva avuto modo di mettere in salvo la propria famiglia. Questa è la ragione per la quale era stato pianificato il contesto notturno, per non dare scampo alle vittime. Il gettare ben due bottiglie incendiarie, in piena notte quando le vittime non avrebbero potuto accorgersi e sottrarsi alle fiamme perché sicuramente nel pieno del sonno profondo, non può che esser gesto connotato da volontà omicida diretta. Sul punto l'imputato dichiarava di non esser a conoscenza del contenuto specifico del liquido, tuttavia ammetteva di sapere che era infiammabile, cosa del resto di cui si rendeva perfettamente conto nel momento in cui le accendeva personalmente e le lanciava, come ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Occorre a questo punto dare atto di un'importante intercettazione che ha captato una conversazione avvenuta fra il padre dell'imputato [REDACTED], la madre [REDACTED] ed il fratello [REDACTED] (cfr RIT 3340 progr n. 183, 184 e 185). Occorre premettere che la trascrizione integrale dell'intercettazione è contenuta nel fascicolo processuale (pag. 168 e ss), ed è stata oggetto di ascolto e traduzione nelle udienze del processo in Corte d'Assise (di cui le motivazioni della sentenza danno atto a pagg. 206 e ss e 311 e ss). A tali parti del fascicolo processuale si rinvia pertanto per la lettura integrale dell'intercettazione. Sul punto le argomentazioni difensive si incentravano sulla, generica, difficoltà nella corretta interpretazione, ma non sono state puntuali e specifiche, pertanto il Collegio utilizzerà i contenuti essenziali dell'intercettazione che non appaiono controversi. In tale conversazione [REDACTED], riferendosi a [REDACTED] detta [REDACTED] e a suo figlio affermava "tutto il giorno, tutta la notte dicevano come facciamo, quando andiamo ..." [REDACTED] è andato da quella persona [REDACTED] per prendere la pistola per prendere pure il motorino con una persona che non è zingara, la persona siederà e lui sparerà ... prendono la benzina alle tre di notte così lui quando dormirà lo possono bruciare ... non andate adesso ... adesso dormite all'alba vi alzate e andate..." continuando "io ho detto [REDACTED] tu non mischiarti puoi finire in galera così chi si interesserà a te? Tua moglie e i tuoi figli possono rimanere soli, lo sai com'è la galera là dentro strillavi urlavi ti volevi impiccare da solo... io dicevo di non andare [REDACTED], li sai i nostri problemi io non andavo, ma [REDACTED] rideva di me ... quella mangiava beveva e rideva di me... io davo i miei soldi .. perché voi vi immischiate per [REDACTED] ? Come ha fatto [REDACTED] ora deve pagare lei .. io lo dicevo a loro porca miseria ... io lo dicevo a loro ... [REDACTED] non dare i soldi a quella persona " aspetta aspetta .. io ho ascoltato tutto quello che ha detto [REDACTED] io gli ho detto [REDACTED] figlio mio fai solo una cosa ascolta tua mamma ti do un consiglio lascia stare le chiacchiere di [REDACTED] le chiacchiere di fantozzi e di [REDACTED] ... quello che è successo è successo dammi retta e vattene". E ancora: "... e [REDACTED] ... io vado do i soldi alla persona... ora vado a prendere la pistola da quella persona e lo vado ad ammazzare... noi andremo alle quattro di notte a prendere la benzina per ammazzarlo ... le orecchie dei ragazzi le ha fatte impazzire .. non andate adesso, andate alle quattro e andate a bruciarlo ... o [REDACTED] o [REDACTED] puoi crearti tanti problemi ... [REDACTED] possono bruciare i figli di quella persona ... oh mio Dio", e infine in altra parte: "loro sono saliti e sono andati a bruciare il camper di quella persona e sono venuti e mi hanno detto abbiamo bruciato il camper..."

Come anticipato l'intercettazione è stata di fondamentale importanza per la condanna di [REDACTED] ed è stata oggetto di approfondito esame dalla Corte d'Assise. Quel che interessa in questa sede, considerato il pacifico contributo materiale posto in essere

- dall'imputato e dunque indipendentemente dalla prova del contributo dei singoli figli, è la descrizione del tentativo, accorato ma vano, fatto dalla madre [REDACTED] per evitare che venissero commessi i fatti gravissimi di cui lei era perfettamente al corrente e consapevole. Sapeva, perché evidentemente era noto a tutta la famiglia, che i figli, all'evidenza l'esecutore materiale *in primis*, volevano dar fuoco al camper dove vivevano gli [REDACTED] avevano pensato anche a soluzioni altrettanto micidiali, ma alla fine, dopo aver cercato la benzina, si erano decisi a commettere il fatto, con preciso intento omicidiario. La madre [REDACTED], nell'intercettazione in questione, si rimprovera di non esser riuscita a fermarli, dicendo loro che rischiavano "la galera" a vita, rimprovera la nuora [REDACTED] di aver aizzato il figlio, e si dispera per quanto poi accaduto. Così ricostruiti gli atti precedenti ai fatti, per stessa ammissione di un testimone diretto che riviveva quei momenti drammatici con il marito, del tutto attendibile perché inconsapevole dell'intercettazione, il chiaro intento omicidiario dei correi non può esser posto in alcun dubbio. I figli infatti non avevano ascoltato la madre e, saliti sul furgone, erano andati ad incendiare il camper degli [REDACTED] volontariamente e con premeditazione. Tale epilogo è confermato anche in altra intercettazione, specifica anche per l'imputato: RIT 3340/17 del 16.06.17, risulta che la madre dell'indagato, [REDACTED] racconta che si trovava dentro la sua macchina e diceva: "[REDACTED]... non portare mio figlio... [REDACTED] non andare con lui... non immischiarti con lui... [REDACTED] non portare mio figlio che tra un po' arriverà [REDACTED]... non andate... hanno visto che li stavo sgridando... si sono messi in macchina e sono partiti... poi è arrivato [REDACTED] e gli ho spiegato che [REDACTED] era andato via insieme a [REDACTED]".

E' agli atti un'altra intercettazione di pari importanza che dimostra il chiaro intento omicidiario di tutti i correi, riportata a pag. 64 della CNR del 21.6.2017, cui si rinvia per la trascrizione integrale e specificando che il contesto è sempre inerente alle lamentele nei confronti del ruolo di [REDACTED], che avrebbe dovuto calmare gli animi ed impedire l'omicidio. [REDACTED] infatti dice al marito "lei poteva dire .. se fai quella cosa la .. poteva dire che andava alla Polizia .. che diceva tutto ... poteva strillare", ed [REDACTED] "le persone hanno preso la benzina con le bottiglie" ed infine "così il nostro piccolo poteva andare via".

Nella sentenza a carico di [REDACTED] si fa riferimento alla possibile presenza di un dolo alternativo, ipotizzandosi la condotta volta a causare, indifferentemente, la morte o il ferimento di tutti i membri della famiglia [REDACTED] escludendo la sussistenza del più attenuato dolo eventuale. Come noto, secondo l'insegnamento delle SSUU della Cassazione con sentenza n. 3428 del 6.12.1991 (RV 1894015) "Il dolo eventuale e il dolo alternativo sono due distinte forme di dolo: Il primo è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio. Il secondo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato". Orientamento ribadito con sentenza n. 8052 dell'11.2.1998 (RV 211534) secondo cui "In tema di delitti omicidari deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, anche quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi, morte o ferimento della vittima, casualmente ricollegabili alla sua condotta". Ed ancora, con sentenza n. 267 del 14.12.2011 (RV 252046) secondo cui "Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio, che potrà essere

- graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti".

Ritiene il Collegio che, anche alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali richiamati, gli elementi sintomatici da cui desumere il dolo diretto dell'imputato di uccidere, neanche nella forma del dolo alternativo e meno che mai di quello eventuale, sono innumerevoli: grave, serio e concreto pregresso astio, *rectius* odio, nei confronti delle vittime, precedenti scontri con il capostipite della famiglia [REDACTED] ai quali l'imputato partecipava direttamente, anche armato di spranga, essere egli il principale obiettivo delle riferite angherie messe in atto dal capostipite delle vittime, aver organizzato accuratamente l'azione, pianificando ogni aspetto – come poi verrà specificato in relazione all'aggravante della premeditazione –, certa ed inequivocabile idoneità e micidialità del mezzo usato (due bottiglie molotov), aver approfittato di circostanze di tempo (alle 3 di notte) e luogo (vittime chiuse in un camper) che ponevano le pp.oo in un'oggettiva condizione di debolezza e dunque di particolare vulnerabilità rispetto agli esiti dell'azione posta in essere, aver organizzato la fuga immediatamente dopo aver avuto la certezza del buon esito dell'azione con l'incendio del camper, senza ovviamente prestare assistenza alle vittime.

Deve poi escludersi che l'imputato non fosse a conoscenza della presenza nel camper dell'intera famiglia [REDACTED]. E' infatti stato dimostrato come le ritorsioni, peraltro reciproche, pregresse avevano avuto ad oggetto proprio i camper ove vivevano i due nuclei familiari, che si erano allontanati dal campo nomadi proprio per evitare il peggio, poi purtroppo verificatosi. Quanto alla consapevolezza della presenza di persone a bordo del camper, si rinvia a quanto argomentato in relazione alle dichiarazioni dell'imputato sul punto e all'intercettazione RIT 3340 prog. 183, 184 e 185.

A ciò si aggiunga che in tutte le intercettazioni non emerge mai, da parte di nessuno dei [REDACTED] *in primis* l'imputato, il benché minimo rimorso per quanto accaduto. Sul punto il Collegio, all'udienza odierna e nel corso della discussione della difesa, ha specificamente chiesto al difensore se, eventualmente nel corso del processo a carico di [REDACTED] fosse emersa un'intercettazione o altro elemento, non presente agli atti, da cui desumere un pentimento o anche un generico commento rispetto all'involontarietà di causare la morte delle giovani vittime. Nulla veniva riferito dalla difesa utile a tal fine e nulla in effetti è deducibile dagli atti.

L'unica preoccupazione manifestata chiaramente nelle intercettazioni è quella di deviare le indagini e, solo per il timore di sentenze severe, non avere impedito, da parte della madre dell'imputato, il coinvolgimento dei figli, ma certo non il rimorso per quanto commesso e per le drammatiche conseguenze. Mai una parola di rammarico per l'atroce morte inflitta a inermi e giovanissime vittime, ma anzi la convinzione che, se necessario, si dovranno "bruciare ancora" (cfr RIT 3340/17 progr. 2392).

Così ricostruita la condotta posta in essere dall'imputato, devono effettivamente ritenersi provati tutti i delitti contestati. Non v'è dubbio che dall'incendio appiccato dall'imputato sia derivata la morte di [REDACTED] e [REDACTED] come accertato dalla relazione autoptica che concludeva per "morte dovuta a gravissime lesioni da calore con consecutivi fenomeni da carbonizzazione, previa inalazione di materiale

- fuliginoso a livello tracheale e nel contesto delle diramazioni bronchiali di medio calibro”.
- Le vittime erano quindi vive al momento del fatto.

Ad avviso del Collegio non vi è alcun dubbio in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti, desumibile dalla sua età, dalla natura del reato e dalla modalità della condotta oltre che dalle dichiarazioni rese in occasione dell'interrogatorio e da quel che è emerso dalle intercettazioni analizzate, che danno atto di sicura consapevolezza e maturità nel gestire i depistaggi e la latitanza.

Occorre a questo punto valutare la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.

Deve affermarsi la sussistenza dell'aggravante della premeditazione. L'intenzionalità della condotta è come detto evincibile dalle circostanze dell'azione che non lasciano spazio ad un'improvvisazione e rendono invece palese la programmazione e premeditazione della condotta, fin dai fatti avvenuti il precedente 5 maggio 2017. Dalle analizzate s.i.t. rese da [REDACTED] in data 30.6.2017 emerge infatti che i fratelli [REDACTED] e [REDACTED] "lo avevano minacciato con frasi del tipo "adesso ti meno a te e alla tua famiglia e ti bruciamo" contestualmente lanciando, ciascuno, una bottiglia di vetro a cui davano fuoco verso il camper ove vi erano moglie e figli, anche alla presenza dell'imputato, che usciva dal retro del furgone dei [REDACTED] con gli altri fratelli tutti armati di spranghe. Il lasso di tempo intercorso fra questi fatti e l'azione delittuosa in esame è apprezzabile e, lungi dal far riflettere per decidere di desistere, era stato utilizzato per una programmazione del delitto maggiormente efficace. Anche su questo punto si richiamano le analizzate intercettazioni n. 183, 184, 185 e 809 RIT 3340/17, che dimostrano la pervicace ostinazione dei correi nel premeditare e poi compiere i delitti, previa organizzazione efficace dei mezzi, dell'arma utilizzata, dei tempi e della modalità dell'azione.

Quanto all'aggravante di aver agito con crudeltà, può farsi riferimento all'orientamento di cui alla sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione n. 40516 del 23.6.2016 (RV 267630), secondo cui "Nella circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., per "sevizie" deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato; si ha invece "crudeltà" quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata". L'aggravante è dunque una circostanza soggettiva, a colpevolezza, dolosa, e la riprovevolezza aggiuntiva riguarda l'azione posta in essere e non l'autore. Nel caso in esame è indubitabile che le modalità prescelte rilevano l'intenzione di arrecare sofferenze eccedenti il normale, e che fra le diverse soluzioni prese in esame era stata scelta proprio quella di bruciarli tutti (come emerso dalla ricordata intercettazione 183, RIT 3340/17), che è all'evidenza la più terribile e crudele. E' infatti certo che la morte inflitta alle giovani vittime si è consumata all'esito di un dolore lento per asfissia e bruciatura di tutto il corpo, conseguente all'inalazione dell'aria bollente frammista con residui della combustione, decedendo infine per le gravissime lesioni da calore con consecutivi fenomeni di carbonizzazione (cfr sul punto la consulenza autoptica). Ed è altrettanto certo che questa fosse la volontà dei correi.

Quanto all'aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, trattasi di aggravante di natura oggettiva, integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione

criminosa (cfr. fra le altre le sentenze della Suprema Corte n. 39560 del 6.6.2019, RV 276871, 1319 del 24.11.2010, RV 249420). Per quanto riguarda la tempistica notturna, può farsi riferimento all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze n. 30990 del 17.5.2019 RV 276794 "La circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante in un caso di furto commesso operando quando era già buio, sul retro di una villa ed in assenza di controlli)". Ed anche n. 50500 del 4.7.2018, RV 274724, per la quale "Sussiste la circostanza aggravante della minorata difesa qualora il furto avvenga di notte in una zona prevalentemente commerciale in cui nelle ore notturne vi sia assenza di automobilisti e di passanti, così realizzandosi in concreto una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata". Ed infine, n. 53570 del 5.10.2017 RV 271259, per cui "Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante in questione in relazione al reato di furto perpetrato in orario notturno all'interno di una officina, sita in zona periferica in cui non vi erano esercizi commerciali aperti)".

Ebbene, i delitti sono stati commessi volontariamente in piena notte, quando le parti lese dormivano, in seguito ad un primo tentativo fallito per la pronta reazione di [redacted] e dunque in maniera consapevolmente preordinata ad evitare che le vittime potessero difendersi. Le modalità operative (lancio a breve distanza di due bottiglie molotov), il luogo (un parcheggio isolato di un centro commerciale privo di transito veicolare notturno), le modalità di avvicinamento del furgone (ossia un primo sopralluogo a fari spenti ed un secondo posizionamento, pronto per la fuga), le stesse circostanze note di sovraffollamento del camper che avrebbe reso difficoltosa la fuga simultanea di tutti i presenti, erano dati fattuali cercati e voluti dai concorrenti e funzionali ad impedire la sopravvivenza delle vittime e, comunque, a creare il maggior danno ad esse possibile. La dimostrazione dell'efficacia oggettiva dell'azione così organizzata è che nessuno intervenne in soccorso se non, tardivamente, le forze di polizia allertate da un testimone ([redacted]). Tutto ciò dimostra l'efficacia della scelta dei tempi, luoghi e modi dell'azione delittuosa.

Non v'è inoltre dubbio che l'incendio che ha causato la morte di cui al capo A), costituisca atto idoneo e diretto in modo non equivoco a causare la morte di tutti gli altri componenti la famiglia [redacted] presente nel camper di cui al capo B), che sono riusciti a salvarsi solo per la loro immediata e fortunosa reazione. L'idoneità a causare la morte è dimostrata dallo stesso fatto di averla causata per le tre giovani vittime.

E' integrato anche il delitto di cui al capo C). Che l'imputato abbia utilizzato bottiglie incendiarie, artigianalmente confezionate con il riempimento di bottiglie di vetro con benzina, è dato certo e di cui s'è data ampia dimostrazione probatoria. La Giurisprudenza della Cassazione ha sempre escluso in casi analoghi la configurabilità del reato di cui all'art. 678 c.p., ed è costante nel ritenere corretta la qualificazione giuridica in contestazione (Cfr.

Al.

Il Collegio ritiene infine provato il delitto di cui al capo D). E' infatti indubitabile che l'incendio del camper avrebbe avuto una potenza distruttiva notevole. Tali mezzi infatti
17 di 18 rno il combustibile per il movimento, la bombola a gas per cucinare e sono
 eni di materiale altamente infiammabile. La potenza incendiaria delle
 bottiglie molotov si sarebbe anche potuta propagare ad altri veicoli, risultando l'azione
 pericolosa anche per la pubblica incolumità. Anche dalla riprese delle telecamere è possibile
 scorgere la potente fiammata scaturita dal lancio delle bottiglie. In brevissimo tempo il
 fuoco aveva distrutto il camper e le stesse forze di polizia non si erano potute avvicinare per
 lungo tempo, considerata la potenza distruttrice delle fiamme. Quanto sostenuto dal
 Collegio in merito all'elemento soggettivo dell'omicidio, può perfettamente sovrapporsi
 anche per il reato in contestazione, senza che possa trovare spazio altra qualificazione
 giuridica quale quella accennata dalla difesa ossia di danneggiamento seguito da incendio.

Tutti i reati contestati sono stati commessi con l'unica azione del lancio delle
 bottiglie molotov. Sebbene non vi sia differenza sostanziale, dal punto di vista del
 trattamento sanzionatorio, fra il concorso formale di reati (ex art. 81 primo comma c.p.) e il
 reato continuato (ex art. 81 secondo comma c.p.), ritiene il Collegio che tutti i reati ascritti
 possano essere, comunque, unificati dal vincolo della continuazione considerata l'unicità del
 disegno criminoso, anche se commessi con un'unica azione.

Rileva il Collegio che non può considerarsi positivamente il comportamento
 processuale dell'imputato che ha deciso di fuggire in [REDACTED] immediatamente dopo il fatto,
 ha attivamente contribuito a nascondere il furgone e le targhe utilizzate per commettere i
 delitti e a deviare per quanto possibile le indagini. Rileva negativamente anche il suo attuale
 stato di latitanza, essendosi sottratto volontariamente all'esecuzione della misura cautelare
 restrittiva emessa nei suoi confronti e, di conseguenza, non partecipando personalmente al
 processo.

Quanto alle dichiarazioni rese in interrogatorio, sono già state valutate dal Collegio
 nelle parti relative alla loro strumentalità, e alle finalità eterogenee rispetto a quelle di una
 leale collaborazione con l'Autorità giudiziaria.

[REDACTED] ha diverse denunce per reati contro il patrimonio, come emerge dal
 certificato delle iscrizioni delle notizie di reato ed ha riportato due sentenze ex art. 26 d.P.R.
 448/1988 per furto aggravato.

La sostanziale incensuratezza e l'essersi sottoposto all'interrogatorio, nonostante le
 finalità strumentali evidenziate, possono indurre il Collegio a concedere le circostanze
 attenuanti generiche, ma attribuendo loro un'estensione minima ed analogo "peso" nel
 bilanciamento con le aggravanti.

Il Collegio ritiene che, nel giudizio di bilanciamento, l'estrema gravità delle
 circostanze aggravanti e la straordinaria lesività della condotta, comparata con la minima
 estensione delle generiche e la diminuzione per la minore età – questa posta in relazione a sua
 volta con il fatto che sono state barbaramente uccise due minorenni, di appena 5 e 8 anni, e
 che anche la minore età della persona offesa deve trovare uno spazio di valutazione - può
 giungere, al più, all'equivalenza.

Ciò premesso, quanto alla pena, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., concesse le
 circostanze attenuanti generiche e la diminuzione della minore età equivalenti alle contestate

aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo delle continuazione, operata la riduzione per il rito, si reputa equa la pena di anni venti di reclusione (p.b. anni 23 per il delitto di omicidio di [REDACTED], aumentato ad anni 27 per l'omicidio di [REDACTED] ad anni 31 per l'omicidio di [REDACTED], ad anni 34 per i delitti di omicidio tentato di cui al capo B, ad anni 34 e mesi sei per il delitto di cui al capo C e ad anni 36 per il delitto di cui al capo E), pena necessariamente ridotta ex art. 78 c.p. ad anni 30, ridotta infine per il rito ad anni 20 di reclusione).

Pur nella consapevolezza della piena autonomia ed indipendenza delle decisioni giurisdizionali, ritiene il Collegio di dover dare atto delle motivazioni che hanno indotto a tale trattamento sanzionatorio in rapporto a quello che ha portato alla medesima pena, definitiva, per [REDACTED] maggiorenne. Deve innanzitutto esser evidenziato che il ruolo rivestito da [REDACTED] è stato di assoluto primo piano ed il contributo causale offerto determinante. Sebbene l'art. 110 del c.p. preveda che tutti i concorrenti soggiacciono alla pena prevista per il reato, e non siano state contestate attenuanti o aggravanti relative allo specifico contributo rivestito dai singoli concorrenti, il ruolo di assoluto primo piano può esser tenuto in considerazione nella graduazione della pena. Osserva inoltre il Collegio che nella sentenza a carico di [REDACTED] nel calcolo della pena, non è stato operato l'aumento per la continuazione interna (o comunque per il concorso formale di reati) relativamente al capo d'imputazione per il triplice omicidio, ritenuto un unico reato punito con la pena di 24 anni di reclusione; su cui poi sono stati calcolati gli aumenti per gli altri delitti contestati. Il Collegio ha invece operato, come sopra specificato, l'aumento, sulla pena base minima dell'omicidio ai danni di [REDACTED] per gli omicidi di [REDACTED] ed [REDACTED] che altrimenti resterebbero impuniti.

P.Q.M.

visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

dichiara [REDACTED] responsabile di tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per la minore età equivalenti, effettuata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione.

Ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro salva diversa determinazione dell'AG ordinaria.

Roma, 28.1.2020

Il Presidente est.
Dr. Federico Falzone



Deposito in Cancelleria
Roma - 6 FEB 2020

